SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 novembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della pubblica istruzione

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

Università di Bari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188

Ministero dell'ambiente

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1998.

Criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di liquidi facilmente infiammabili e/o tossici.

98A9636

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. **388.**

Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione:

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;

Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il presente decreto non si applica:

a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;

b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;

c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati:

1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione;

2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.»;

b) all'articolo 2, il comma 2 è così modificato:

1) alla lettera *e)* le parole: «stabulati per almeno dieci ore» sono sostituite dalle seguenti: «stabulati per ventiquattro ore»;

2) dopo la lettera *g)* sono aggiunte le seguenti:

«h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi.»;

c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Ogni trasportatore deve:

a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorità di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto;

b) essere in possesso:

1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera *a).* Il suddetto trasportore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, è quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresì precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2;

c) non trasportare, né fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili;

d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.

2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera *b),* dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.

3. In caso di trasporto, il trasportatore deve:

a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio;

b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera *a)* al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui è apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO;

c) accertarsi che:

1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera *a)* sia:

a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a ciò legittimate;

b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio;

2) il personale incaricato del trasporto:

a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto;

b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario è superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorità competente del luogo di origine del trasporto degli animali;

d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorità competente per eventuali verifiche;

e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessità di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;

f) accertarsi che gli animali siano avviati senza indugio al loro luogo di destinazione;

g) accertarsi, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui al capitolo III dell'allegato, che gli animali di specie non previste dal capitolo VII dell'allegato siano abbeverati ed alimentati in modo adeguato ad opportuni intervalli durante il trasporto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera *c),* punto 2), si applicano anche nel caso di esportazioni effettuate mediante trasporto marittimo e quando la durata del viaggio supera le otto ore.

5. Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono affinché:

a) i punti di sosta stabiliti dal trasportatore ai sensi del comma 3, lettera *a),* soddisfino i criteri comunitari fissati con regolamento (CE) 1255/97 e siano sottoposti a periodici controlli;

b) gli animali pervenuti presso i punti di sosta siano controllati e ritenuti idonei a proseguire il viaggio.

6. Le spese relative all'osservanza dei requisiti in materia di alimentazione, abbeveraggio e riposo degli animali sono a carico del trasportatore.»;

e) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, verificano, nel rispetto dei principi e delle norme di controllo di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, l'osservanza delle prescrizioni di cui al presente decreto, senza discriminazioni, controllando:

a) i mezzi di trasporto e gli animali durante il trasporto stradale;

b) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo ai luoghi di destinazione;

c) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento;

d) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

2. I controlli di cui al comma 1 devono essere effettuati su un campione rappresentativo di animali trasportati sul territorio nazionale nel corso di ciascun anno e possono essere contestuali a quelli effettuati per altri scopi.

3. Le autorità di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che riporta il numero di controlli effettuati nel corso dell'anno precedente, in relazione a ciascuna delle tipologie di controllo previste al comma 1, compresi gli elementi relativi alle infrazioni constatate e le azioni ad esse conseguenti; il Ministero della sanità trasmette alla Commissione europea una relazione redatta sulla base di tali dati.

4. Fermi restando i controlli di cui al comma 1, le autorità di cui al comma 1 possono effettuare, durante il trasporto degli animali, ulteriori controlli sugli animali qualora dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione.»;

f) all'articolo 9, comma 3, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «, mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria.»;

g) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. — *1.* Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e ogni collaborazione agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente decreto.»;

h) l'articolo 11:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio comunitario di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, sono autorizzati soltanto se il trasportatore:

a) s'impegna per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto, in particolare quelle di cui all'articolo 5, ed ha adottato le disposizioni necessarie per conformarvisi;

b) presenta il ruolino di cui all'articolo 5.»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Il veterinario ufficiale del posto di ispezione frontaliera, all'atto del controllo del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, deve verificare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali; ove accerti l'inosservanza delle prescrizioni concernenti l'abbeveraggio e l'alimentazione degli animali, adotta, a spese dell'interessato, le misure previste all'articolo 9.

2-ter. Il certificato o i documenti previsti all'articolo 4, comma 1, lettera *c),* del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, sono completati secondo le modalità stabilite in sede comunitaria; in attesa della adozione delle relative modalità, si applicano le norme nazionali in materia, nel rispetto delle disposizioni generali del Trattato.»;

i) all'articolo 14, comma 1, le parole: «chi viola» sono sostituite dalle seguenti: «il trasportatore che viola»;

l) dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-*bis.* — *1.* Fermo restando quanto previsto all'articolo 14, l'azienda sanitaria locale competente sospende l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b),* in caso di infrazioni ripetute al presente decreto o la ritira, in caso di infrazioni che comportino una grave sofferenza per gli animali.

2. Qualora le autorità competenti di cui all'articolo 3, comma 1, constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente decreto, informano l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione; quest'ultima adotta tutte le misure opportune e, segnatamente, quelle previste al comma 1, comunicando all'autorità competente che ha rilevato l'infrazione e alla Commissione europea la decisione adottata e le relative motivazioni.

3. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, in materia di reciproca assistenza.

4. In caso di constatazione di infrazioni gravi o ripetute, all'esito negativo della procedura di cui al comma 3, il Ministero della sanità, sentita la Commissione europea, può vietare temporaneamente al trasportatore che ha commesso tali infrazioni di trasportare animali sul territorio nazionale.

5. Le autorità che procedono all'accertamento di infrazioni al presente decreto, trasmettono all'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b),* tutti gli elementi ad esse relativi ai fini dell'applicazione del comma 1.»;

m) all'allegato sono apportate le modificazioni indicate nell'allegato I.

Art. 2.

1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti:

a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;

b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;

e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO I

(articolo 1, comma 1, lettera *m*)

1) Al capitolo I, parte A, punto 2, lettera *b),* è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«All'interno dello scompartimento degli animali e di ciascuno dei suoi livelli occorre prevedere uno spazio libero sufficiente per garantire un'aerazione adeguata al di sopra degli animali quando si trovano naturalmente in posizione eretta e che non ostacoli i loro movimenti naturali.»;

2) Al capitolo I, parte A, punto 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* durante il trasporto, gli animali devono essere abbeverati e ricevere un'alimentazione adeguata agli intervalli di cui al capitolo VII.»;

3) Dopo il capitolo V sono aggiunti i seguenti:

«CAPITOLO VI

47. DENSITÀ DI CARICO

A) SOLIPEDI DOMESTICI

Trasporto ferroviario

Cavalli adulti	1,75 m² (0,7 × 2,5 m) (*)
Cavalli giovani (6—24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m² (0,6 × 2 m)
Cavalli giovani (6—24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m² (1,2 × 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m² (0,6 × 1,8 m)
Puledri (0—6 mesi)	1,4 m² (1 × 1,4 m)

(*) La larghezza standard utile dei vagoni è di 2,6—2,7 m.
N.B.: Durante i lunghi viaggi i puledri e i cavalli giovani devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

Cavalli adulti	1,75 m² (0,7 × 2,5 m)
Cavalli giovani (6—24 mesi) (per viaggi di durata non superiore a 48 ore)	1,2 m² (0,6 × 2 m)
Cavalli giovani (6—24 mesi) (per viaggi di durata superiore a 48 ore)	2,4 m² (1,2 × 2 m)
Pony (altezza inferiore a 144 cm)	1 m² (0,6 × 1,8 m)
Puledri (0—6 mesi)	1,4 m² (1 × 1,4 m)

N.B.: Durante i lunghi viaggi i puledri devono potersi coricare.

Le cifre possono variare del 10 % al massimo per i cavalli adulti ed i pony e del 20 % al massimo per i cavalli giovani e i puledri, in base non solo al peso e alle dimensioni ma anche allo stato fisico dei cavalli, alle condizioni meteorologiche ed alla durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

Densità di carico dei cavalli rispetto alla superficie al suolo

0—100 kg	0,42 m²
100—200 kg	0,66 m²
200—300 kg	0,87 m²
300—400 kg	1,04 m²
400—500 kg	1,19 m²
500—600 kg	1,34 m²
600—700 kg	1,51 m²
700—800 kg	1,73 m²

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m²/animale
200/300	0,90/1,175
300/400	1,175/1,45
400/500	1,45/1,725
500/600	1,725/2
600/700	2/2,25

B) BOVINI

Trasporto ferroviario

Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m² per animale
Vitelli d'allevamento	55	0,30—0,40
Vitelli medi	110	0,40—0,70
Vitelli pesanti	200	0,70—0,95
Bovini medi	325	0,95—1,30
Bovini di grandi dimensioni	550	1,30—1,60
Bovini di grandissime dimensioni	> 700	[> 1,60]

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

Trasporto stradale

Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m² per animale
Vitelli d'allevamento	50	0,30—0,40
Vitelli medi	110	0,40—0,70
Vitelli pesanti	200	0,70—0,95
Bovini medi	325	0,95—1,30
Bovini di grandi dimensioni	550	1,30—1,60
Bovini di grandissime dimensioni	> 700	[> 1,60]

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico degli animali, alle condizioni meteorologiche e alle durata probabile del tragitto.

Trasporto aereo

Categoria	Peso approssimativo (in kg)	Superficie in m² per animale
Vitelli	50 70	0,23 0,28
Bovini	300 500	0,84 1,27

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m²/animale
200/300	0,81/1,0575
300/400	1,0575/1,305
400/500	1,305/1,5525
500/600	1,5525/1,8
600/700	1,8/2,025

Occorre prevedere il 10 % in più di spazio per le femmine in gestazione.

C) OVINI/CAPRINI

Trasporto ferroviario

Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m² per animale
Montoni tosati	< 55 > 55	0,20—0,30 > 0,30
Montoni non tosati	< 55 > 55	0,30—0,40 > 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55 > 55	0,40—0,50 > 0,50
Capre	< 35 35—55 > 55	0,20—0,30 0,30—0,40 0,40—0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55 > 55	0,40—0,50 > 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto stradale

Categoria	Peso (in kg)	Superficie in m² per animale
Montoni tosati e agnelli di peso superiore a 26 kg	< 55 > 55	0,20—0,30 > 0,30
Montoni non tosati	< 55 > 55	0,30—0,40 > 0,40
Pecore in gestazione avanzata	< 55 > 55	0,40—0,50 > 0,50
Capre	< 35 35—55 > 55	0,20—0,30 0,30—0,40 0,40—0,75
Capre in gestazione avanzata	< 55 > 55	0,40—0,50 > 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m² per animale.

Trasporto aereo

Densità di carico degli ovini/caprini rispetto alla superficie al suolo

Peso medio (in kg)	Superficie al suolo per ovino/caprino (in m²)
25	0,20
50	0,30
75	0,40

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m²/animale
20/30	0,24/0,265
30/40	0,265/0,290
40/50	0,290/0,315
50/60	0,315/0,34
60/70	0,34/0,39

D) SUINI

Trasporto ferroviario e stradale

Tutti i suini devono almeno potersi coricare e restare naturalmente in posizione eretta.

Per soddisfare questi requisiti minimi, durante il trasporto la densità di carico dei suini del peso di 100 kg non dovrebbe essere superiore a 235 kg/m².

Per la razza, le dimensioni e lo stato fisico dei suini può essere necessario aumentare la superficie al suolo minima richiesta. Essa può essere aumentata fino al 20 % anche in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio.

Trasporto aereo

La densità di carico dovrebbe essere sufficientemente elevata per evitare ferite al decollo, durante le turbolenze o all'atterraggio; ogni animale dovrebbe tuttavia avere la possibilità di coricarsi. Nella scelta della densità di carico si dovrebbe tenere conto del clima, della durata totale del viaggio e dell'ora di arrivo.

Peso medio	Superficie al suolo per suino
15 kg	0,13 m²
25 kg	0,15 m²
50 kg	0,35 m²
100 kg	0,51 m²

Trasporto marittimo

Peso vivo in kg	m²/animale
fino a 10	0,20
20	0,28
45	0,37
70	0,60
100	0,85
140	0,95
180	1,10
270	1,50

E) POLLAME

Densità per il trasporto di pollame in contenitori

Categoria	Spazio
Pulcini di un giorno	21—25 cm² per pulcino
Volatili di peso inferiore a 1,6 kg	180—200 cm²/kg
Volatili di peso compreso fra 1,6 kg e 3 kg	160 cm²/kg
Volatili di peso compreso fra 3 kg e 5 kg	115 cm²/kg
Volatili di peso superiore a 5 kg	105 cm²/kg

Le cifre possono variare in base non solo al peso e alle dimensioni, ma anche allo stato fisico dei volatili, alle condizioni meteorologiche e alla durata probabile del tragitto.

CAPITOLO VII

48. INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO

1. Le condizioni definite nel presente capitolo si applicano al trasporto delle specie animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ad eccezione del trasporto aereo le cui condizioni figurano al capitolo I, lettera E, punti da 27 a 29.

2. La durata di viaggio degli animali delle specie di cui al punto 1 non deve essere superiore a 8 ore.

3. La durata massima del viaggio di cui al punto 2 può essere prolungata se per il veicolo di trasporto ricorrono le seguenti condizioni supplementari:

— strame sufficiente sul pavimento del veicolo;

— il veicolo di trasporto dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie di animali trasportate e della durata del viaggio;

— accesso diretto agli animali;

— possibilità di un'adeguata aerazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna);

— pannelli mobili per creare compartimenti separati;

— presenza, sul veicolo, di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste;

— in caso di veicoli per il trasporto dei suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio.

4. Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni enumerate al punto 3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore.

b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio gli animali devono poter accedere sempre all'acqua.

c) I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE) [1], possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio, gli animali devono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogno otto ore.

d) Tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un sufficiente riposo di almeno un'ora durante il quale sono abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

5. Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

6. Gli animali non devono essere trasportati per ferrovia qualora la durata massima del viaggio supera quella di cui al punto 2. Tuttavia, le durate di viaggio previste al punto 4 si applicano se sono rispettate le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione dei periodi di risposo.

7. a) Gli animali non devono essere trasportati per via marittima se la durata del viaggio supera quella di cui al punto 2, salvo che le condizioni di cui ai punti 3 e 4, ad eccezione di quelle relative alle durate dei viaggi e ai periodi di riposo, siano rispettate.

b) In caso di trasporto marittimo che collega regolarmente due diverse località della Comunità, a mezzo di veicoli caricati sulle navi senza scarico degli animali, questi ultimi devono beneficiare di un periodo di riposo di dodici ore dopo lo scarico nel porto di destinazione o nelle immediate vicinanze, salvo che il periodo di viaggio marittimo faccia parte del piano generale di cui ai punti 2, 3 e 4.

8. Nell'interesse degli animali in questione, i periodi di viaggio di cui ai punti 3, 4 e 7, lettera b) possono essere prolungati di due ore tenendo conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione.

9. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 8, gli Stati membri sono autorizzati a prevedere un periodo di trasporto massimo di 8 ore non rinnovabile per i trasporti di animali destinati al macello effettuati esclusivamente da punto di partenza a un punto di destinazione situati sul loro proprio territorio.

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

CAPITOLO VIII

RUOLINO DI MARCIA

TRASPORTATORE (NOME, INDIRIZZO, RAGIONE SOCIALE) FIRMA DEL TRASPORTATORE (1)	TIPO DI MEZZO DI TRASPORTO N. DI TARGA D'IMMATRICOLAZIONE O DI IDENTIFICAZIONE (1)
SPECIE ANIMALE: QUANTITÀ: LUOGO DI PARTENZA: LUOGO D'ARRIVO: (1)	ITINERARIO: STIMA DELLA DURATA DEL PERCORSO: (1)
N. CERTIFICATO/I SANITARIO/I O DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO (2)	STAMPIGLIATURA DEL VETERINARIO DEL LUOGO DI PARTENZA (2) DELL'AUTORITÀ COMPETENTE DEL POSTO D'USCITA O DEL POSTO DI FRONTIERA AUTORIZZATO (4)
DATA E ORA DI PARTENZA: PUNTI DI SOSTA O DI TRASFERIMENTO:	NOME DEL RESPONSABILE DEL TRASFERIMENTO DURANTE IL VIAGGIO (3)

LUOGO E INDIRIZZO	DATA E ORA	DURATA DELLA SOSTA	MOTIVO
a)			
b)			
c)			
d)			
e)			
f)			

(1) Deve essere compilato dal trasportatore prima del viaggio. (2) Deve essere compilato dal veterinario competente. (3) Deve essere compilato dal trasportatore durante il viaggio. (4) Deve essere compilato dall'autorità competente del posto di uscita.	Data e ora d'arrivo Firma del responsabile del trasporto durante il viaggio»

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997)».

— La direttiva 95/29/CE è pubblicata in GUCE L 148 del 30 giugno 1995.

— La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in GUCE L 340 dell'11 dicembre 1991.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, reca: «Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto».

Note all'art. 1:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta di seguito l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 2. — 1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE.

2. Si intende inoltre per:

a) "mezzo di trasporto": le parti di veicoli stradali, veicoli su rotaia, navi ed aerei utilizzati per il carico e il trasporto di animali, nonché i contenitori per il trasporto terrestre, marittimo o aereo;

b) "trasporto": ogni trasferimento di animali effettuato con un mezzo di trasporto, che comprenda il carico e lo scarico degli animali;

c) "punto di sosta": un luogo in cui il viaggio è interrotto a scopo di riposo, alimentazione o abbeveraggio degli animali;

d) "punto di trasferimento": il luogo in cui il trasporto è interrotto allo scopo di trasferire gli animali da un mezzo di trasporto ad un altro;

e) "luogo di partenza": il luogo in cui, fatto salvo l'art. 1, comma 2, gli animali sono caricati per la prima volta su un mezzo di trasporto, nonché tutti i luoghi in cui gli animali sono stati scaricati e *stabulati per ventiquattro ore* abbeverati, nutriti, nonché, se necessario, curati, ad eccezione di qualsiasi punto di sosta o di trasferimento; possono essere parimenti considerati "luoghi di partenza" i mercati ed i centri di raccolta autorizzati:

quando il primo luogo di carico degli animali è distante meno di 50 km dai summenzionati mercati, o centri ovvero quando, nel caso in cui la distanza sia superiore a 50 km, gli animali hanno beneficiato di un periodo di riposo di una durata da stabilirsi secondo le procedure comunitarie e sono stati abbeverati e nutriti prima di essere nuovamente caricati sul mezzo di trasporto;

f) "luogo di destinazione": il luogo in cui gli animali sono scaricati definitivamente da un mezzo di trasporto; il luogo di destinazione non comprende un punto di sosta o un punto di trasferimento;

g) "viaggio": il trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione;

h) "periodo di riposo": un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto;

i) "trasportatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonché chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi».

— Si riporta di seguito l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 3. — 1. I posti di ispezione frontaliera, gli uffici di cui all'allegato *A* del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le unità sanitarie locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché:

a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all'allegato;

a-bis) *lo spazio, inteso come densità di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonché gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85*»;

b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo:

1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;

2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;

c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili».

— La legge 29 dicembre 1990, n. 407, reca: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993». Il comma 12 dell'art. 5 così recita:

«12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti».

— Il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 riguarda i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE.

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca: «Attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari».

Note all'art. 2:

— Si riporta di seguito l'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, così come modificato dal presente decreto:

«3. Le decisioni adottate dalle competenti autorità devono essere comunicate, con l'indicazione delle relative motivazioni, allo speditore o al suo mandatario, nonché, *mediante il sistema ANIMO, e secondo modalità, incluse quelle finanziarie, da determinarsi in sede comunitaria* alla competente autorità dello Stato membro speditore per il tramite degli uffici di cui all'allegato *A* del D.L. che attua la direttiva 89/608/CEE».

— Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, reca: «Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea». La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 4 del suddetto D.Lgs. così recita:

«*c)* che le dichiarazioni figuranti su certificati o documenti sanitari corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, in caso di animali non compresi nell'allegato *A*, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme nazionali;».

— Si riporta di seguito l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, così come modificato dal presente decreto:

«Art. 14. — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, *il trasportatore che viola* le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni».

— Il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca: «Attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica».

— Per il titolo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si veda nelle note alle premesse.

— La direttiva 89/508/CEE è pubblicata in GUCE L 351 del 2 dicembre 1989.

— La direttiva 91/496/CEE è pubblicata in GUCE L 268 del 24 settembre 1991.

— La direttiva 89/662/CEE è pubblicata in GUCE L 395 del 30 dicembre 1989.

— La direttiva 90/425/CEE è pubblicata in GUCE L 224 del 18 agosto 1990.

— La direttiva 90/675/CEE è pubblicata in GUCE L 373 del 31 dicembre 1990.

— La direttiva 91/628/CEE è pubblicata in GUCE L 340 dell'11 dicembre 1991.

98G0439

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 1998, n. **389.**

Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa ivi citate;

Vista la legge 6 ottobre 1998, n. 344;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Disposizione transitoria

1. Nell'articolo 41, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

2. La disposizione di cui al comma 1 entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 76 e 87 della Costituzione cosi recitano:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 6 ottobre 1998, n. 344, reca: «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 14 così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne la legge 31 dicembre 1996, n. 675, si veda in note alle premesse. Il comma 5 dell'art. 41, come modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, recante disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici, e così come modificato dal presente decreto, recita:

«Art. 41 *(Disposizioni transitorie)*. — 1. Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge.

2. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 1998, le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1° gennaio 1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'art. 5 riguardanti dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettere *c), d)* ed *e)*, dal 1° aprile 1998 al 30 giugno 1998 .

3. Le misure minime di sicurezza di cui all'art. 15, comma 2, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'art. 15, comma 1.

4. Le misure di cui all'art. 15, comma 3, devono essere adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

5. Nei *ventiquattro mesi* successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti dei dati di cui all'art. 22, comma 3, ad opera di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'art. 24, possono essere proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa comunicazione al Garante.

6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del Garante ai sensi dell'art. 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'art. 29.

7. Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del Garante si applicano, limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 28, comma 4, lettera *g)*, a decorrere dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.

7-*bis*. In sede di prima applicazione della presente legge, le informative e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono essere date entro il 30 novembre 1997».

98G0444

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 1998.

Approvazione del piano di stralcio delle fasce fluviali del bacino del Po.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni che reca norme per la difesa del suolo;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1, e 18 della legge n. 183/1989 concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12, comma 6-*ter,* della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Tenuto conto che l'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995 del proprio Comitato istituzionale, ha deliberato che il piano di bacino del Po venisse redatto ai fini della successiva approvazione per stralci relativi a settori funzionali;

Considerato che con deliberazione n. 1 del 5 febbraio 1996 il Comitato istituzionale della stessa Autorità di bacino ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Progetto di Piano stralcio delle fasce fluviali» e le relative norme di attuazione;

Considerato, altresì, che dell'adozione del progetto di piano è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996 e nei bollettini ufficiali delle regioni, come segue:

regione Piemonte B.U.R. n. 12 del 20 marzo 1996;

regione autonoma Valle d'Aosta B.U.R. n. 14 del 19 marzo 1996;

regione Lombardia B.U.R. n. 13 del 25 marzo 1996;

regione Emilia-Romagna B.U.R. n. 32 del 27 marzo 1996;

regione Veneto B.U.R. n. 32 del 29 marzo 1996;

regione Trentino-Alto Adige B.U.R. n. 13 del 12 marzo 1996;

regione Liguria B.U.R. n. 12 del 20 marzo 1996;

Preso atto che il progetto di piano è stato trasmesso ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge n. 183/1989 in data 29 febbraio 1996 al Comitato nazionale per la difesa del suolo, il quale ha formulato le proprie osservazioni sul progetto in data 14 luglio 1997;

Visti i pareri formulati dalle regioni interessate ed, in particolare:

regione Piemonte: deliberazione del consiglio regionale n. 384/C.R. 8948 del 18 giugno 1997 e n. 385/C.R. 8949 del 18 giugno 1997;

regione Lombardia: deliberazione della giunta Regionale n. 25557 del 28 febbraio 1997;

regione Emilia-Romagna: deliberazione del consiglio regionale n. 631 del 4 giugno 1997;

regione Valle d'Aosta: deliberazione della giunta Regionale n. 653 del 3 marzo 1997;

regione Veneto: deliberazione del consiglio regionale n. 27 del 30 aprile 1997;

provincia autonoma di Trento: deliberazione della giunta provinciale n. 7697 del 18 luglio 1997;

Considerato che, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni espressi dalle regioni sopra indicate, il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 26 in data 11 dicembre 1997 ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali», e le connesse modifiche normative e cartografiche, riportate nella apposita relazione denominata: «Quadro dei pareri espressi dalle regioni e predisposizione degli elaborati finali ai sensi dell'art. 18, commi 9 e 10, della legge n. 183/1989»;

Tenuto conto che con l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono stati soppressi, ai fini dell'approvazione dei piani di bacino, i pareri attribuiti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, al Consiglio superiore dei lavori pubblici ed alla Conferenza Stato-regioni;

Rilevato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel contempo interessato al riguardo in data 11 marzo 1998, nell'adunanza della propria assemblea generale del 15 maggio 1998 ha espresso il proprio parere, formulando osservazioni e raccomandazioni sull'attuazione del piano;

Vista la deliberazione n. 26/97 con la quale l'Autorità di bacino del fiume Po, in data 11 dicembre 1997 ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali con i relativi elaborati ed allegati»;

Vista la deliberazione n. 4/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 in data 30 maggio 1998, con la quale la stessa Autorità di bacino del fiume Po ha apportato rettifiche all'allegato che contiene norme di attuazione «Comuni interessati dalle fasce A e B», ha apportato modifiche alle intestazioni delle tavole grafiche di delimitazione delle fasce fluviali nonché di apportare modifiche al «Quadro dei pareri espressi dalle regioni e predisposizione degli elaborati finali»;

Considerato che le regioni interessate dalla citata deliberazione n. 4/98 hanno comunicato di aver provveduto per quanto di rispettiva competenza ed, in particolare, la regione Lombardia con nota all'Autorità di bacino n. 19202 in data 22 giugno 1998 e la regione Piemonte con nota n. 3620 in data 18 giugno 1998;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. *a)*;

Ritenuta la necessità di garantire una adeguata salvaguardia alle aree interessate delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Valle d'Aosta, Veneto e della provincia autonoma di Trento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 24 luglio 1998;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano stralcio delle fasce fluviali indicato nelle premesse, adottato con la deliberazione n. 26/97 dell'Autontà di bacino del fiume Po, costituito dagli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

1) n. 135 tavole grafiche in scala 1:25.000 e n. 17 tavole grafiche in scala 1:10.000 di delimitazione delle fasce fluviali con le modifiche adottate con la deliberazione n. 4/98 del 15 aprile 1998;

2) relazione tecnica;

3) norme di attuazione del piano, e relativi allegati:

allegato *a)* «Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle fasce fluviali»;

allegato *b)* «Comuni interessati dalle fasce A e B», con le modifiche adottate con la deliberazione n. 4/98 del 15 aprile 1998;

allegato *c)* «Metodo di delimitazione delle fasce fluviali»;

allegato *d)* «Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po».

Art. 2.

Le tavole grafiche, la relazione tecnica, le norme di attuazione del piano e i relativi allegati di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo), presso il Ministero dell'ambiente e presso l'Autorità di bacino del fiume Po.

Il presente decreto, previa registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 29

AVVERTENZA:

La relazione tecnica, le norme di attuazione e relativi allegati e le tavole cartografiche del Piano stralcio delle fasce fluviali, di cui allo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 1998, sono depositati, oltre che presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo), il Ministero dell'ambiente e l'Autorità di bacino, come indicato nell'art. 2 del suddetto decreto, presso le regioni e le relative province interessate.

98A9685

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1998.

Approvazione del piano stralcio delle aree a rischio di esondazione del fiume Tevere nel tratto tra Orte e Castel Giubileo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme per la difesa del suolo;

Visti, in particolare, gli articoli 4, comma 1, e 18 della legge n. 183/1989, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto l'art. 17 della legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12, comma 6-*ter,* della legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato, che con deliberazione n. 53 del 28 settembre 1995, il Comitato istituzionale della Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'art. 12 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, il «Progetto di piano di bacino - I stralcio funzionale - per le aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo» e le relative misure di salvaguardia;

Considerato, altresì, che dell'adozione del progetto di piano è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1995;

Preso atto che il progetto di piano è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, in data 29 settembre 1995, al Comitato nazionale per la difesa del suolo, il quale ha espresso il proprio favorevole avviso in data 8 maggio 1996;

Visto il parere formulato dalla regione Lazio con deliberazione della giunta regionale in data 18 luglio 1996, n. 5946, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione n. 27 del 30 settembre 1996;

Tenuto conto che la regione Umbria non si è pronunciata in merito, poiché non sono pervenute osservazioni riguardanti le aree ricadenti nei comuni interessati dal piano stralcio di tale regione;

Considerato, altresì, che il Segretario generale della suddetta Autorità di bacino ha convocato, in data 24 ottobre 1996, una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990, al fine di acquisire ulteriori pareri e valutazioni delle amministrazioni interessate dalle previsioni del citato piano stralcio;

Considerato che il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, con deliberazione n. 65 in data 3 luglio 1997, tenuto conto dei pareri e delle osservazioni espressi dalle amministrazioni interessate, ha adottato il «Piano di bacino - I stralcio funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere da Orte a Castel Giubileo» ed i connessi elaborati, relazione generale e cartografie;

Preso atto che dell'adozione definitiva del più volte richiamato Piano di bacino - I stralcio funzionale, è stato dato avviso nei bollettini ufficiali delle regioni interessate e, precisamente:

bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24, parte seconda, del 30 agosto 1997;

bollettino ufficiale della regione Umbria n. 38, parte prima del 13 agosto 1997;

Considerato, altresì, che il consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il proprio parere in data 14 novembre 1997, formulando specifici rilievi e prescrizioni nonché la raccomandazione di approfondire, tramite studi specifici, gli eventi critici considerati nel piano ai fini dell'adozione delle relative misure di salvaguardia;

Visto il verbale del comitato tecnico della richiamata Autorità di bacino che, nella seduta del 4 dicembre 1997, ha espresso il proprio avviso in merito ai rilievi formulati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Preso atto che la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, con atto n. 433 in data 19 marzo 1998, ha espresso parere favorevole sul piano adottato dall'Autorità di bacino «invitando contestualmente l'Autorità di bacino del fiume Tevere ad avviare, fin d'ora, le attività e gli adempimenti che consentano di procedere, entro due anni, all'approvazione del piano di bacino del fiume Tevere di cui all'art. 17 della legge n. 183 del 1989, in modo da garantire risposte adeguate alle esigenze di sviluppo economico delle comunità residenti nelle aree attualmente gravate da vincoli, attraverso una più equa ripartizione dei vincoli sull'intero territorio del bacino»;

Vista la deliberazione n. 76 in data 6 maggio 1998, con la quale il comitato istituzionale della richiamata Autorità di bacino, nel prendere atto dei sopracitati pareri favorevoli della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e del consiglio superiore dei lavori pubblici, ha ritenuto che siano da accogliere alcuni dei rilievi e delle prescrizioni formulati da quest'ultimo e pertanto, siano da modificare, in sede di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, le relative parti del piano, ivi compresi i corrispondenti allegati cartografici;

Ritenuto che, il comitato istituzionale, nella citata deliberazione, ha subordinato al parere favorevole del Consiglio di Stato l'accoglimento della seguente prescrizione formulata dal consiglio superiore dei lavori pubblici: «in tutte le ipotesi in cui è ammessa dal presente piano la nuova edificazione, l'assentimento delle concessioni edilizie ovvero del titolo equipollente viene subordinato ad incondizionata accettazione da parte

del titolare della concessione, di assumere a proprio carico l'onere di eventuali danni che egli dovesse subire in conseguenza di eventi di piena e di allagamenti, essendo lo stesso titolare pienamente a conoscenza del fatto che il costruendo edificio ricadrà in area soggetta a rischio di esondazioni, sollevando con ciò le amministrazioni interessate da qualsiasi responsabilità per danni causati dalla piena del fiume anche di carattere eccezionale»;

Visto il parere del Consiglio di Stato, sez. II, n. 1067/98, in data 8 luglio 1998, trasmesso con nota n. 1602 in data 29 luglio 1998, con il quale il predetto consesso non ha ritenuto accoglibile la clausola indicata dal consiglio superiore dei lavori pubblici e, di conseguenza, la relativa prescrizione deve intendersi come non apposta;

Ritenuta la necessità di garantire un'adeguata salvaguardia alle aree del bacino del fiume Tevere interessate dal piano adottato e dalle relative misure indicate con lo stesso piano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Piano di bacino del fiume Tevere - I stralcio funzionale per le «aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere da Orte a Castel Giubileo», indicato nelle premesse, adottato con la deliberazione dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 65 del 3 luglio 1997, costituito dalle tavole grafiche e dagli elaborati ed allegati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

a) tavole grafiche in scala 1:10.000 concernenti:

aree di esondazione (tav. 1a/tav. 22a);

disciplina d'uso del territorio (tav. lb/tav. 22b);

proposte di intervento;

mosaico degli strumenti urbanistici (tav. ld/ tav. 22d);

vincoli vigenti (tav. le /tav. 22e);

b) relazione generale composta da:

presentazione (cap. I);

quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intracomunali, nonché dei vincoli relativi al bacino, di cui al regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 326, e dalle leggi 1° gennaio 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 (cap. II);

norme tecniche di attuazione del piano stralcio (cap. III);

motivazioni idrauliche-tabella dei livelli (capitolo IV);

linee tecniche di indirizzo per il rilascio dei pareri in materia di concessioni edilizie e di realizzazioni di opere di urbanizzazione (cap. V);

linee di impostazione tecnica del piano di protezione civile (cap. VI);

piano degli interventi (cap. VII).

2. Sono, altresì, approvate le modifiche proposte con la deliberazione n. 76 del 6 maggio 1998 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, che riguardano la «Relazione generale» - capitoli III e V, ed i relativi allegati cartografici. In particolare:

Capitolo III - «Norme tecniche di attuazione del piano di bacino stralcio - Disciplina d'uso del territorio, misure di salvaguardia e rapporti con altri enti pubblici»:

sostituzione dei commi 3 e 4 dell'art. 3;

sostituzione del punto *b)*, comma 4 dell' art. 4;

soppressione dell'art. 9, comma 1.

Capitolo V - «Linee tecniche di indirizzo per il rilascio dei pareri in materia di concessioni edilizie e di realizzazione di opere di urbanizzazione»:

sostituzione dei punti 1 e 8 del paragrafo 5.c.).

Art. 2.

1. Le tavole grafiche, la relazione generale e i relativi allegati, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono depositati presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale della difesa del suolo) e presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere.

Il presente decreto, dopo la registrazione degli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Roma, 3 settembre 1998

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1998
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 36

98A9650

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del dipartimento delle date ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Bologna per il giorno 5 ottobre 1998 per il rinnovo di tutte le apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Decreta:

Il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Bologna è accertato per il giorno 5 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 13 ottobre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A9651

DECRETO 28 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone - servizio ispezioni e certificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della Direzione compartimentale del territorio per le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, prot. n. 11917 del 16 luglio 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone - servizio ispezioni e certificazioni;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla mancanza di numerose formalità nell'archivio della nuova automazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL 30 GIUGNO 1998

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone - servizio ispezioni e certificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Uffficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A9721

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIRETTIVA 15 settembre 1998.

Criteri e modalità per l'esercizio del potere di vigilanza sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, in attuazione dell'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, recante misure urgenti per il grande Giubileo del 2000.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PREMESSA.

Com'è noto l'art. 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 651, demanda al Ministro dei lavori pubblici il compito di assicurare il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti emanati al fine di assicurare il monitoraggio, si dispone che la funzione di vigilanza venga svolta dal Servizio di ispettorato in indirizzo, che si avvale di un gruppo di lavoro costituito con decreto ministeriale 28 luglio 1998, n. 4406, coordinato dal Capo del servizio di ispettorato medesimo, secondo i criteri e con le modalità appresso indicate.

1. *Criteri generali della vigilanza.*

Con riguardo al contenuto ed ai limiti del potere di vigilanza appare opportuno precisare che esso va esercitato conformemente ai principi consolidati (vedi ad es. Corte dei conti - Sez. contr. enti 22 maggio 1990), evitando ogni interferenza sulle attribuzioni degli organi deputati alla gestione dei lavori secondo le proprie norme ordinamentali e sulla connessa responsabilità di legge.

Da ciò discende che la funzione di vigilanza si esercita in presenza di circostanze particolari e definite con riguardo alle finalità specifiche dell'azione amministrativa; e non già genericamente e diffusamente con possibile violazione dell'autonomia dell'organo di gestione e con potenziale pregiudizio per l'efficacia stessa della vigilanza.

2. *Ambito soggettivo ed oggettivo della vigilanza.*

La legge dispone che la vigilanza è esercitata sulle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché su quelle i cui progetti sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni.

Sottoposte a vigilanza sono dunque le opere comprese nel piano di cui all'art. 1, comma 1 e seguenti, della legge n. 651/1996, comunque realizzate da organi dell'amministrazione statale, come i Ministeri in indirizzo; ovvero da soggetti o enti pubblici appartenenti

alla Amministrazione statale in senso allargato, come l'Anas e le Ferrovie. Sono inoltre sottoposte a vigilanza tutte le altre opere previste nelIo stesso piano da chiunque realizzate se di importo superiore ai 25 milioni di ECU e perciò sottoposte — essendo finanziate dallo Stato — al parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Poiché la legge si riferisce ai progetti sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiamando al riguardo genericamente il disposto dell'art. 6, comma 5, legge citata, devono ritenersi oggetto di vigilanza anche le opere d'importo inferiore a quello suindicato per le quali il provveditore abbia fatto uso della facoltà, riconosciutagli dalla legge, di demandarle all'esame del Consiglio, anziché a quello del Comitato tecnico amministrativo da lui presieduto.

Giova inoltre precisare che l'espressione «opere pubbliche» contenuta nella legge n. 651/1996, deve intendersi equivalente, ai fini che qui interessano, all'espressione «lavori pubblici» usata dal legislatore della legge n. 109/1994 per definire l'ambito oggettivo di applicazione della legge quadro.

Gli interventi previsti nel piano diversi da quelli che hanno per oggetto lavori pubblici, quali gli appalti di forniture o servizi, esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

3. *Criteri e modalità della vigilanza.*

La vigilanza prevista dalla legge ovviamente non sostituisce né surroga alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo. Essa ha piuttosto carattere integrativo rispetto alla funzione di programmazione degli interventi. La legge, infatti, nell'intento di assicurare l'efficacia delle misure disposte, prevede che il piano degli interventi possa essere modificato o integrato sulla base dei dati rilevati in fase di attuazione, con le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 1996, allegato *c),* (*Gazzetta Ufficiale* n. 53/1997), modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/1997) dal soggetto incaricato del servizio di monitoraggio.

L'attività di monitoraggio si risolve secondo le prescrizioni date con i citati provvedimenti nella formulazione di vari indici di criticità dei vari interventi elaborati con prevalente riferimento all'entità dello scostamento rilevato rispetto ai costi ed ai tempi indicati ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettere *b), c)* e *d).*

Allo scopo di assicurare la maggiore efficacia della funzione di vigilanza, si dispone che essa nella prima fase di applicazione della presente direttiva riguardi le opere che presentano il più alto indice di criticità, come specificato in appresso, estendendosi a quegli interventi la cui titolarità gestionale e attuativa possa essere ricondotta ad un organo dell'amministrazione statale.

Espletati gli accertamenti, le verifiche e i sopralluoghi necessari l'ufficio incaricato redigerà, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione dello stato di criticità dell'opera, una dettagliata relazione sull'attività svolta, dando conto dei motivi del ritardo sul programma e degli aumenti dei costi accertati, esprimendo, altresì, le proprie valutazioni e le proposte di soluzione sulla concreta possibilità di ricondurre l'esecuzione dell'opera entro le previsioni di piano.

L'ufficio di vigilanza avrà altresì cura di informare l'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi e il Commissario straordinario dell'esito degli accertamenti svolti.

Su specifica richiesta dello scrivente l'ufficio di vigilanza esprimerà, altresì, le proprie valutazioni sull'opportunità di addivenire al definanziamento ai sensi degli articoli 1, comma 3-*bis,* e 2, comma 2-*bis,* della legge ovvero, sentito l'organo attuatore, sulla utilizzazione delle parti dell'opera eventualmente già eseguite, anche ai fini della individuazione di lotti funzionali e fruibili, in previsione di una eventuale modifica del programma.

Gli organi attuatori cui la presente è diretta per conoscenza nonché gli altri eventuali beneficiari del finanziamento di cui all'art. 1, comma 3, della legge, presteranno ogni collaborazione all'ufficio incaricato della vigilanza. In particolare assicureranno l'accesso in cantiere ai funzionari incaricati di sopralluogo e forniranno tutti gli atti e le informazioni richieste.

Il soggetto incaricato del monitoraggio fornirà all'ufficio di vigilanza, per il tramite dell'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi, i chiarimenti e precisazioni ritenuti necessari.

L'Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi comunicherà, senza indugio, al Servizio di ispettorato tecnico l'elenco delle opere della ctg. «L» e «BC» comprese nel gruppo 3 di cui ai punti 1.2 e 3.3 del capitolato d'oneri e del disciplinare tecnico, allegato *B,* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161/1997), vale a dire delle opere che, a seguito delle verifiche di monitoraggio, risultano con coefficiente di rischio superiore al valore di 0.50.

Roma, 15 settembre 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 202

98A9722

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 ottobre 1998.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Combivir lamivudina zidovudina».

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/98/058/001 COMBIVIR 150 mg di lamivudina 300 mg di zidovudina - compressa film rivestita - confezione da 6×10 compresse per blister - uso orale; EU/1/98/058/002 COMBIVIR 150 mg di lamivudina 300 mg di zidovudina - compressa film rivestita - confezione da 60 compresse per flacone - uso orale. Titolare A.I.C.: Claxo Group Ltd, Greenford Road, Greenford Middlesex UB6 0NNN (UK).

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 18 marzo 1998, n. C(98) 695, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «COMBIVIR lamivudina zidovudina» notificata alla Repubblica italiana il 20 marzo 1998 e pervenuta a questa amministrazione il 30 aprile 1998;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 10 settembre 1998 con il quale la Commissione unica del farmaco classifica la specialità medicina in classe H per i centri abilitati al trattamento delle patologie HIV-AIDS;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «COMBIVIR lamivudina zidovudina» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «COMBIVIR lamivudina zidovudina» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

COMBIVIR 150 mg di lamivudina 300 mg di zidovudina - compressa film rivestita - confezione da 6×10 compresse per blister - uso orale, n. 034092015/E (in base 10), 10JDZH (in base 32).

COMBIVIR 150 mg di lamivudina 300 mg di zidovudina - compressa film rivestita - confezione da 60 compresse per flacone - uso orale, n. 034092027/E (in base 10), 10JDZH (in base 32).

Titolare A.I.C.: Glaxo Group Ltd, Greenford Road, Greenford Middlesex UB6 0NNN (UK).

Art. 2.

Il prezzo della specialità medicinale «COMBIVIR» derivante dalla contrattazione dell'azienda con il Ministero della sanità è fissato come segue:

COMBIVIR 150 mg di lamivudina 300 mg di zidovudina - compressa film rivestita - confezione da 6×10 compresse per blister - uso orale, n. 034092015/E (in base 10), 10JDZH (in base 32), classe «H», prezzo ex factory L. 659.482 + IVA, prezzo al pubblico L. 930.660 IVA compresa;

COMBIVIR 150 mg di lamivudina 300 mg di zidovudina - compressa film rivestita - confezione da 60 compresse per flacone - uso orale, n. 034092027/E (in base 10), 10JDZV (in base 32), classe «H», prezzo ex factory L. 659.482 + IVA, prezzo al pubblico L. 930.660 IVA compresa.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di consumo e di spesa.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta Glaxo Group Ltd, Greenford Road, Greenford Middlesex UB6 0NNN (UK).

Roma, 22 ottobre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

Combivir compresse film-rivestite

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Combivir contiene 150 mg di lamivudina e 300 mg di zidovudina

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse film-rivestite

Compresse a forma di capsula di colore bianco-biancastro, con impresso GXFC3 su un lato.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

Combivir è indicato nella terapia di associazione antiretrovirale per il trattamento di adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni:

La dose raccomandata di Combivir è di una compressa due volte al giorno. Combivir può essere assunto con o senza cibo.

La terapia dovrebbe essere iniziata da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV.

Nei casi in cui si renda necessaria la sospensione della terapia con uno dei due principi attivi di Combivir, o una riduzione della dose, sono disponibili preparazioni separate di lamivudina e zidovudina sotto forma di compresse/capsule e soluzione per uso orale.

Soggetti con compromissione renale:

Nei pazienti con compromissione renale, i livelli di lamivudina e zidovudina sono aumentati a causa della ridotta clearance. Pertanto, poiché possono essere necessari aggiustamenti della posologia si raccomanda di utilizzare preparazioni separate di lamivudina e zidovudina nei pazienti con ridotta funzionalità renale (clearance creatinina $\leq$ 50 ml/min)

Soggetti con compromissione epatica:

È in corso di studio l'influenza della compromissione epatica sui livelli della lamivudina. La clearance della lamivudina è in larga parte renale. Sulla base di dati preliminari di sicurezza non è necessario un aggiustamento della dose. Tuttavia informazioni limitate in pazienti portatori di cirrosi suggeriscono che in pazienti con funzione epatica compromessa può verificarsi un accumulo di zidovudina, a causa della ridotta glicuronizzazione. Pertanto, poichè possono rendersi necessari adattamenti posologici della zidovudina, si raccomanda di usare preparazioni separate di lamivudina e zidovudina nei pazienti con grave compromissione epatica.

Aggiustamenti posologici nei pazienti con reazioni avverse ematologiche:

Possono rendersi necessari aggiustamenti nella posologia della zidovudina se i livelli di emoglobina scendono al disotto di 9 g/dl o 5,59 mmol/l o la conta dei neutrofili scende al disotto di 1,0 x 10^9 /l (vedi 4.3 Controindicazioni). Ciò è più probabile nei pazienti con limitata riserva midollare prima del trattamento, in particolare nei pazienti con malattia da HIV in fase avanzata. Poichè non è possibile l'aggiustamento della posologia di Combivir devono essere usate preparazioni separate di zidovudina e lamivudina. Il medico è invitato a fare riferimento per la prescrizione di questi farmaci alle informazioni relative ai singoli prodotti

Posologia nell'anziano:

Non sono disponibili dati specifici; tuttavia è consigliata speciale attenzione in questa classe di età alla quale sono associate modificazioni come la diminuita funzionalità renale e le alterazioni dei parametri ematologici.

4.3 Controindicazioni

L'uso di Combivir è controindicato nei pazienti con ipersensibilità accertata verso la lamivudina, la zidovudina o altri componenti della preparazione.

La zidovudina è controindicata nei pazienti con marcata neutropenia (<0,75 x 109/l) oppure con livelli molto bassi di emoglobina (< 7,5 g/dl o 4,65 mmol/l). Pertanto Combivir è controindicato in questi pazienti (vedi 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego).

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

In questa sezione vengono incluse le speciali avvertenze e precauzioni relative sia alla lamivudina che alla zidovudina. Non vi sono ulteriori precauzioni e avvertenze relative al prodotto di associazione Combivir.

Avvertenze speciali:

I pazienti che assumono Combivir od altre terapie antiretrovirali possono continuare a sviluppare infezioni opportunistiche ed altre complicanze dell'infezione da HIV. Pertanto i pazienti devono rimanere sotto stretta osservazione clinica da parte di medici esperti nel trattamento dell'infezione da HIV.

I pazienti vanno avvertiti che l'attuale terapia antiretrovirale, incluso il Combivir, non si é dimostrata in grado di impedire la trasmissione dell'HIV ad altri, tramite contatti sessuali o per contaminazione ematica. Dovrebbero essere continuate le adeguate precauzioni.

Ematologia: Ci si può attendere che nei pazienti con malattia da HIV sintomatica in fase avanzata in trattamento con zidovudina si verifichino anemia, neutropenia e leucopenia (di solito secondaria alla neutropenia), quindi i parametri ematologici devono essere attentamente tenuti sotto controllo (vedi 4.3 Controindicazioni) nei pazienti che ricevono Combivir. Questi effetti ematologici di solito non si verificano prima di 4-6 settimane di trattamento. Nei pazienti con malattia da HIV sintomatica in fase avanzata, si raccomanda generalmente di effettuare i controlli ematologici almeno ogni due settimane per i primi tre mesi di terapia ed almeno ogni mese in seguito.

Nei pazienti con malattia da HIV in fase precoce le reazioni avverse ematologiche sono infrequenti. A seconda delle condizioni globali del paziente i tests ematologici possono essere effettuati con minor frequenza, per esempio ogni uno-tre mesi. Una riduzione dei livelli di emoglobina maggiore del 25% rispetto ai valori di base ed una caduta della conta dei neutrofili maggiore del 50% rispetto ai valori basali può richiedere un monitoraggio più frequente.

Inoltre, può essere richiesto un aggiustamento della posologia della zidovudina se si verificano anemia grave e mielosoppressione durante il trattamento con Combivir, o nei pazienti con preesistente compromissione midollare, ad es. emoglobina < 9g/dl (5,59 mmol/l) o conta dei neutrofili <1,0 x 10^9 /l (vedi 4.2 Posologia e modo di somministrazione) Poichè non è possibile un aggiustamento della posologia di Combivir, devono essere impiegate preparazioni separate di lamivudina e zidovudina. Il medico è invitato a far riferimento per la prescrizione di questi farmaci alle informazioni relative ai singoli prodotti.

Bambini: Combivir non è indicato nei bambini di età inferiore ai 12 anni. Il medico è invitato a far riferimento per la prescrizione di questi farmaci alle informazioni relative ai singoli prodotti.

Uso in gravidanza: Poiché i principi attivi di Combivir possono inibire la replicazione del DNA cellulare, l'utilizzo, specialmente nel primo trimestre di gravidanza, presenta un rischio potenziale per il feto (vedi 4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento).

Pancreatite: Raramente si sono verificati casi di pancreatite nei pazienti trattati con lamivudina e zidovudina. Tuttavia non è chiaro se questi casi siano stati provocati dal trattamento farmacologico o dalla malattia da HIV in corso. Il trattamento con Combivir deve essere interrotto immediatamente se si verificano segni clinici, sintomi, o anormalità di laboratorio indicativi di pancreatite.

Acidosi lattica ed epatomegalia con steatosi: con l'uso di analoghi nucleosidici sono stati riferiti casi di acidosi lattica (in assenza di ipossiemia), di solito associati ad epatomegalia grave e steatosi epatica. Il trattamento deve essere interrotto in caso di rapido incremento dei livelli di aminotransferasi, epatomegalia progressiva o acidosi metabolico/lattica ad etiologia ignota. Si deve prestare cautela nel somministrare analoghi nucleosidici a pazienti (in particolare donne obese) con epatomegalia, epatite od altri noti fattori di rischio di malattia epatica. Tali pazienti devono essere attentamente seguiti.

Speciali precauzioni per l'uso:

Si raccomanda di usare preparazioni separate di lamivudina e zidovudina nel caso in cui sia necessario un aggiustamento della dose (vedi 4.2 Posologia e modo di somministrazione). In questi casi il medico è invitato a far riferimento per la prescrizione di questi farmaci alle informazioni relative ai singoli prodotti.

I pazienti devono essere messi in guardia sull'uso concomitante di farmaci auto-prescritti (vedi 4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione).

Combivir deve essere usato con cautela nei pazienti con cirrosi epatica in fase avanzata dovuta a epatite cronica di tipo B, poichè vi è il rischio, seppur ridotto, di epatite di rimbalzo nel caso in cui si interrompa la lamivudina.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

Poichè Combivir contiene lamivudina e zidovudina ogni interazione che sia stata identificata con questi due farmaci singolarmente può verificarsi con Combivir. La probabilità di interazioni metaboliche con la lamivudina è bassa a causa del limitato metabolismo e del basso legame con le proteine plasmatiche e della *clearance* renale pressochè completa. Similmente, la zidovudina ha un limitato legame alle proteine ma è eliminata principalmente sotto forma di metabolita inattivo dopo glicuronazione epatica.

Le interazioni riportate di seguito non devono essere considerate complete ma sono rappresentative delle classi di farmaci che richiedono cautela.

Interazioni relative alla lamivudina

Deve essere tenuta in considerazione la possibilità di interazioni con altri farmaci somministrati in concomitanza al Combivir, in particolar modo quando la via di eliminazione principale è la secrezione renale attiva, per mezzo del sistema di trasporto dei cationi, come ad es. trimetoprim. Gli analoghi nucleosidici (ad es. la zidovudina, la didanosina e la zalcitabina) ed altri farmaci (ad es. ranitidina, cimetidina) sono eliminati solo in parte per mezzo di questo sistema e non hanno mostrato di interagire con la lamivudina.

La somministrazione di dosi profilattiche di cotrimossazolo determina un aumento del 40% nella esposizione alla lamivudina, a causa del componente trimetoprim; il componente sulfametossazolo non interagisce. Tuttavia, nessuna modifica posologica della lamivudina è necessaria, a meno che il paziente non abbia insufficienza renale (vedi 4.2. Posologia e modo di somministrazione).

Quando è giustificata la somministrazione concomitante di cotrimossazolo il paziente deve essere tenuto sotto osservazione clinica. Deve essere evitata la somministrazione di Combivir in concomitanza con alte dosi di cotrimossazolo per il trattamento della polmonite da *Pneumocystis carinii* (PCP) e la toxoplasmosi. La lamivudina non ha effetto sulla cinetica del cotrimossazolo alle dosi studiate.

La somministrazione contemporanea di lamivudina con ganciclovir o foscarnet per via endovenosa non è raccomandata fino a che ulteriori informazioni non siano disponibili.

Il metabolismo della lamivudina non coinvolge il citocromo CYP3A, rendendo improbabili le interazioni con farmaci metabolizzati attraverso questo sistema (ad es. gli inibitori della proteasi).

Interazioni relative alla zidovudina

Si è osservato un modesto aumento (28%) della C_{max} della zidovudina somministrata con la lamivudina, tuttavia l'esposizione totale (AUC) non era significativamente alterata. La zidovudina non ha effetto sulla cinetica della lamivudina.

In alcuni pazienti in terapia con zidovudina sono stati segnalati bassi livelli ematici di fenitoina, mentre in un paziente si é osservato un incremento degli stessi. Tali osservazioni suggeriscono che i livelli di fenitoina devono essere attentamente controllati in pazienti che ricevono Combivir e fenitoina.

In uno studio controllato con placebo l'impiego di paracetamolo durante il trattamento con zidovudina è stato associato ad un aumento di incidenza della neutropenia, specialmente dopo terapia cronica. Tuttavia, i dati di farmacocinetica disponibili indicano che il paracetamolo alle dosi studiate non aumenta i livelli plasmatici della zidovudina o del suo metabolita glicuronide.

Altri farmaci, tra i quali - ma non solo – acidil salicilico, codeina, morfina, indometacina, chetoprofene, naproxene, oxazepam, lorazepam, cimetidina, clofibrato, dapsone ed isoprinosina, possono alterare il metabolismo della zidovudina inibendo competitivamente la glicuronazione o inibendo direttamente il metabolismo microsomiale epatico. Prima di impiegare questi farmaci occorre vagliare attentamente la possibilità di interazioni farmacologiche, particolarmente per la terapia prolungata, in associazione con Combivir.

La terapia concomitante, in special modo la terapia acuta, con farmaci potenzialmente nefrotossici o mielosoppressivi (ad es. pentamidina sistemica, dapsone, pirimetamina, cotrimossazolo, amfotericina, flucitosina, ganciclovir, interferone, vincristina, vinblastina e doxorubicina) può anche aumentare il rischio di reazioni avverse della zidovudina. Ove la terapia concomitante con Combivir ed uno qualsiasi di questi farmaci si renda necessaria, ulteriore cautela andrà posta nel monitoraggio della funzionalità renale e dei parametri ematologici e, se richiesto, il dosaggio di uno o più farmaci deve essere ridotto.

L'analogo nucleosidico ribavirina antagonizza l'attività antivirale, *in vitro*, della zidovudina e pertanto ne deve essere evitato l'uso concomitante con Combivir.

Poiché alcuni pazienti in terapia con Combivir possono continuare a presentare infezioni opportunistiche, può rendersi necessario l'uso concomitante di una terapia profilattica antimicrobica, che include il cotrimossazolo, la pentamidinaper aerosol, la pirimetamina e l'aciclovir. Dati limitati, relativi a studi clinici non indicano un aumento significativo del rischio di reazioni avverse della zidovudina con tali farmaci.

Informazioni limitate indicano che il probenecid aumenta l'emivita media e l'area sotto la curva della concentrazione plasmatica della zidovudina, riducendo la glicuronizzazione. L'escrezione renale del glicuronide (e forse della zidovudina stessa) é ridotta in presenza di probenecid.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Gravidanza:

Negli studi di tossicità riproduttiva negli animali è stato dimostrato che sia la lamivudina che la zidovudina attraversano la placenta. La lamivudina ha dimostrato di causare un aumento delle morti embrionali precoci nel coniglio ad esposizioni sistemiche relativamente basse, ma non nel ratto anche ad esposizioni sistemiche molto elevate. La zidovudina ha avuto un effetto simile in entrambe le specie, ma soltanto ad esposizioni sistemiche molto elevate. La lamivudina non è risultata teratogena negli studi animali. A dosi tossiche per la madre, la zidovudina somministrata ai ratti durante il periodo dell'organogenesi ha provocato un'aumento dell'incidenza di malformazioni, ma a dosi più basse non sono state osservate anomalie fetali.

Non è stata stabilita la sicurezza della lamivudina nella gravidanza umana. Si è dimostrato che l'uso della zidovudina da sola nelle donne gravide, e il successivo trattamento dei neonati, riducono la frequenza della trasmissione materno-fetale dell' HIV. Tuttavia, non sono disponibili dati di questo tipo per la lamivudina. Similmente, non vi sono dati disponibili per il trattamento con un'associazione di lamivudina e zidovudina nell'uomo o nell'animale. Poiché i principi attivi di Combivir possono inibire la replicazione del DNA cellulare, l'utilizzo, in special modo durante il primo trimestre di gravidanza, presenta un rischio potenziale per il feto (vedi 4.4 Speciali avvertenze ed opportune precauzioni d'impiego). Di conseguenza, la somministrazione di Combivir durante la gravidanza deve essere presa in considerazione solo se i benefici attesi superano i possibili rischi.

In base ai reperti di cancerogenesi e mutagenesi sull'animale non si può escludere un rischio di cancerogenesi per l'uomo. Non è nota l'importanza di questi dati sia per i bambini infetti sia per quelli non infetti che siano stati esposti alla zidovudina. Tuttavia, le donne incinte che intendono usare Combivir durante la gravidanza devono essere messe al corrente di questi dati (vedi 5.3 Dati preclinici di sicurezza).

Né la zidovudina né la lamivudina hanno dimostrato di ridurre la fertilità negli studi sul ratto maschio e femmina. Non ci sono dati circa l' effetto sulla fertilità umana femminile. Nell'uomo la zidovudina non ha mostrato effetti sulla conta degli spermatozoi, sulla loro morfologia o motilità.

Allattamento:

Non si conosce se la lamivudina o la zidovudina siano escrete nel latte umano. Poichè gli studi sull'animale suggeriscono che le due sostanze possono passare nel latte, si raccomanda alle madri che assumono Combivir di non allattare al seno i loro bambini. Alcuni esperti raccomandano che le donne con infezione da HIV in nessun caso allattino al seno i loro bambini, al fine di evitare la trasmissione dell'HIV.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non vi sono studi volti a valutare gli effetti della lamivudina e della zidovudina sulla capacità di guidare o sulla abilità ad usare macchinari. Inoltre, un effetto negativo su tali azioni non può essere predetto dalla farmacologia dei farmaci. Ciononostante, le condizioni cliniche dei pazienti ed il profilo degli eventi avversi della lamivudina e della zidovudina devono essere tenuti presente ove si consideri l'abilità dei pazienti a guidare od usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Sono stati riportati eventi avversi durante la terapia per la malattia da HIV con la lamivudina e con la zidovudina, da sole od in associazione. Per molti di essi non è chiaro se siano correlati alla lamivudina, alla zidovudina, o all'ampia gamma di farmaci usati per il trattamento della malattia da HIV, oppure se siano dovuti al decorso della malattia di base.

Poichè Combivir contiene lamivudina e zidovudina, ci si possono attendere reazioni avverse del tipo e della gravità associate a ciascuno dei due composti. Non vi sono prove di tossicità additiva a seguito della concomitante somministrazione dei due composti.

Casi di acidosi lattica, di solito associati a grave epatomegalia e steatosi epatica, sono stati riferiti con l'uso degli analoghi nucleosidici.

Lamivudina: Gli eventi indesiderati che sono stati comunemente riferiti sono cefalea, malessere, affaticamento, nausea, diarrea, vomito, dolore o crampi addominali, insonnia, tosse, sintomatologia nasale e dolore ai muscoli scheletrici.

Sono stati riportati casi di pancreatite e di neuropatia periferica (o parestesia), anche se non è stata notata alcuna relazione con il dosaggio della lamivudina.

Sono comparse, in associazione con zidovudina, neutropenia ed anemia (entrambe occasionalmente gravi). Sono stati riportati trombocitopenia, transitorio aumento degli enzimi epatici (AST, ALT) ed aumento dell'amilasi sierica.

Zidovudina: Le reazioni avverse effetti indesiderati più severe sono anemia (che può richiedere trasfusioni), neutropenia e leucopenia. Questi insorgono più frequentemente ai dosaggi maggiori (1200 - 1500 mg/die) ed in pazienti con malattia da HIV avanzata (specialmente in caso di compromissione midollare antecedente al trattamento) e particolarmente in pazienti con numero di cellule CD4 inferiore a $100/mm^3$. Può rendersi necessaria la riduzione della posologia o la sospensione della terapia (vedi 4.2. Posologia e modo di somministrazione).

L'incidenza della neutropenia é altresì aumentata nei pazienti con neutropenia, anemia o bassi livelli di vitamina B_{12} al momento dell'inizio della terapia con zidovudina ed in quelli che assumono contemporaneamente il paracetamolo (vedi 4.5 Interazioni con altri medicinali e interazioni di altro genere).

Altri frequenti eventi avversi, osservati in estesi studi clinici, controllati con placebo, comprendevano nausea, vomito, anoressia, dolori addominali, cefalea, esantema, febbre, mialgia, parestesia, insonnia, senso di malessere, astenia e dispepsia. Se si esclude la nausea, che in tutti gli studi è stata significativamente più comune nei pazienti in trattamento con la zidovudina, l'incidenza degli altri eventi avversi non è stata significativamente superiore rispetto a quella riscontrata nei pazienti trattati con placebo. Cefalea grave, mialgia ed insonnia sono stati più frequenti nei pazienti trattati con la zidovudina ed affetti da malattia da HIV in fase avanzata, mentre vomito, anoressia, malessere ed astenia sono stati più frequenti nei pazienti con malattia da HIV in fase precoce trattati con la zidovudina.

Sono stati inoltre riportati fra gli eventi avversi sonnolenza, diarrea, vertigini, sudorazione, dispnea, flatulenza, disgeusia, dolore toracico, perdita di acutezza mentale, ansia, pollachiuria, depressione, algie generalizzate, brividi, tosse, orticaria, prurito e sindrome simil-influenzale. L'incidenza di questi e di altri eventi avversi meno frequenti è stata simile nei pazienti trattati con zidovudina e nei pazienti trattati con placebo. I dati disponibili relativi a studi sia controllati con placebo sia in aperto indicano che l'incidenza di nausea e di altri eventi avversi di frequente osservazione si riduce in misura evidente nel tempo durante le prime settimane di terapia con la zidovudina.

In pazienti trattati con la zidovudina sono stati inoltre segnalati i seguenti eventi avversi: Miopatia, pancitopenia con ipoplasia midollare e casi isolati di trombocitopenia, acidosi lattica in assenza di ipossiemia, turbe della funzionalità epatica come epatomegalia grave con steatosi, incremento dei livelli plasmatici degli enzimi epatici e della bilirubina, pancreatite, pigmentazione ungueale, della pelle e della mucosa orale (vedi 4.4 Avvertenze speciali ed opportune precauzioni d'impiego)
La relazione fra tali eventi e l'uso della zidovudina é di difficile valutazione, specialmente in situazioni cliniche complicate tipiche delle fasi avanzate della malattia da HIV.

Miopatia, pancitopenia con ipoplasia midollare e casi isolati di trombocitopenia, acidosi lattica in assenza di ipossiemia, turbe della funzionalità epatica come epatomegalia grave con steatosi,

incremento dei livelli plasmatici degli enzimi epatici e della bilirubina, pancreatite, pigmentazione ungueale, della pelle e della mucosa orale (vedi 4.4 Avvertenze speciali ed opportune precauzioni d'impiego)

In pazienti trattati in aperto con la zidovudina sono state riportate convulsioni ed altri disturbi cerebrali. Il confronto fra rischio e beneficio depone per un complessivo giovamento della zidovudina sui disordini neurologici associati all'HIV.

Se la gravità dei sintomi lo giustifica, può essere utile una riduzione od una sospensione della terapia con zidovudina. In questi casi Combivir deve essere interrotto e devono essere impiegate preparazioni separate di zidovudina e lamivudina. (vedi 4.4 Speciali avvertenze ed opportune precauzioni d'impiego)

4.9 Sovradosaggio

Non vi sono esperienze di sovradosaggio con Combivir. Tuttavia sono disponibili dati limitati sulle conseguenze dell'ingestione di sovradosaggi acuti di lamivudina e zidovudina nell'uomo. Non sono stati osservati decessi e tutti i pazienti si sono ristabiliti. Non sono stati identificati segni o sintomi specifici a seguito di tale sovradosaggio.

In caso di sovradosaggio il paziente deve essere monitorato per evidenziare segni di tossicità (vedi 4.8. Effetti indesiderati) e deve essere sottoposto ad adeguato trattamento standard di supporto, se necessario. Poichè la lamivudina è dializzabile, nel trattamento del sovradosaggio potrebbe essere usata l'emodialisi continua, sebbene non sia stata studiata. L'emodialisi e la dialisi peritoneale sembrano avere effetti limitati sull'eliminazione della zidovudina, ma aumentano l'eliminazione del metabolita glicuronide. Per ulteriori informazioni il medico è invitato a far riferimento alle informazioni relative alla lamivudina e zidovudina somministrate da sole.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmacoterapeutico - analogo nucleosidico, codice ATC: J05A B20

La lamivudina e la zidovudina sono inibitori potenti e selettivi del virus HIV-1-e HIV-2. La lamivudina si è dimostrata altamente sinergica alla zidovudina nell'inibire la replicazione del virus HIV nelle colture cellulari. Entrambi i farmaci sono metabolizzati in sequenza da chinasi intracellulari a 5-trifosfato (TP). La lamivudina-TP e la zidovudina-TP sono substrati della transcrittasi inversa dell'HIV e agiscono come inibitori competitivi nei confronti dell'enzima. Tuttavia, la loro principale azione antivirale consiste nell'incorporazione della forma monofosfata nella catena di DNA virale, con successiva interruzione della catena stessa. La lamivudinà e la zidovudina trifosfato mostrano un'affinità significativamente minore per la DNA polimerasi delle cellule ospiti.

Rimane ancora da esplorare la relazione fra la suscettibilità *in vitro* dell'HIV alla lamivudina e/o zidovudina e la risposta clinica alla terapia. I test di sensibilità *in vitro* non sono stati standardizzati ed i risultati possono variare a seconda dei fattori metodologici.

Negli studi clinici la lamivudina in associazione alla zidovudina ha mostrato di ridurre la carica virale dell' HIV-1 e di aumentare la conta delle cellule CD4. I dati su *endpoint* clinici indicano che la lamivudina in associazione alla zidovudina da sola od in associazione a regimi terapeutici contenenti la zidovudina porta ad una significativa riduzione del rischio di progressione della malattia e di mortalità.

Singolarmente, la terapia con lamivudina e zidovudina ha prodotto ceppi clinici dell'HIV che mostrano ridotta sensibilità *in vitro* all'analogo nucleosidico a cui sono stati esposti. Tuttavia gli studi *in vitro* indicano anche che i ceppi virali resistenti alla zidovudina possono diventare sensibili alla zidovudina contemporaneamente al fatto di diventare resistenti alla lamivudina. Inoltre, vi sono evidenze cliniche *in vivo* che la lamivudina associata alla zidovudina ritardi l'insorgenza di resistenza alla zidovudina nei pazienti non sottoposti in precedenza a terapie antiretrovirali.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento:

La lamivudina e la zidovudina sono ben assorbite dal tratto gastrointestinale. La biodisponibilità della lamivudina per via orale negli adulti è compresa di norma fra 80 e 85%, e quella della zidovudina fra 60 e 70%.

Uno studio di bioequivalenza ha confrontato Combivir con la lamivudina 150 mg e la zidovudina 300 mg assunte insieme. È stato anche studiato l'effetto del cibo sulla velocità ed il grado di assorbimento, Combivir si è dimostrato bioequivalente alla lamivudina 150 mg ed alla zidovudina 300 mg, somministrate in compresse separate, nei soggetti a digiuno.

Dopo somministrazione di Combivir i valori della C_{max} della lamivudina e della zidovudina (intervallo di confidenza del 95%) sono stati di 1,5 (1,3 - 1,8) µg/ml ed 1,8 (1,5 - 2,2) µg/ml rispettivamente. La mediana (intervallo) dei valori di t_{max} della lamivudina e della zidovudina è stata di 0,75 (0,50 - 2,00) ore e 0,50 (0,25 -2,00) ore rispettivamente. L'assorbimento della lamivudina e della zidovudina (AUC ∝) e le stime dell'emivita con il cibo sono state simili quando confrontate con i soggetti a digiuno, benchè la velocità di assorbimento (C_{max}, t_{max}) fosse ridotta. In base a questi dati Combivir può essere somministrato con o senza cibo.

Distribuzione:

Il volume medio apparente di distribuzione medio della lamivudina e della zidovudina, misurato negli studi per via endovenosa, è di 1,3 e 1,6 l/kg rispettivamente. La lamivudina mostra una cinetica lineare nell'intervallo di dosi terapeutiche ed un limitato legame all' albumina (<36% con albumina sierica *in vitro*). Il legame della zidovudina alle proteine plasmatiche è del 34-38%. Non sono prevedibili con Combivir interazioni farmacologiche con spiazzamento dei siti di legame.

I dati mostrano che la lamivudina e la zidovudina penetrano nel sistema nervoso centrale (SNC) e raggiungono il liquido cerebrospinale. I rapporti medi tra la concentrazione della lamivudina e della zidovudina nel *liquor* e nel siero, dopo 2-4 ore dalla somministrazione orale, sono stati di circa 0,12 e 0,5 rispettivamente. Non è nota la reale entità del passaggio nel SNC della lamivudina ed il suo rapporto con una eventuale efficacia clinica.

Metabolismo:

Il metabolismo della lamivudina rappresenta una via di eliminazione minore. La lamivudina viene escreta, immodificata, principalmente per via renale. A causa del limitato metabolismo epatico (5-10%) e del basso legame nel plasma, è ridotta la probabilità di interazioni metaboliche di altri farmaci con la lamivudina.

Il 5'-glicuronide della zidovudina è il maggiore metabolita sia nel plasma che nelle urine e rappresenta circa il 50-80% della dose somministrata eliminata attraverso l'escrezione renale. La 3'-amino-3'-deossitimidina (AMT) è stata identificata come metabolita della zidovudina a seguito della somministrazione per via endovenosa.

Eliminazione:

L'emivita di eliminazione osservata per la lamivudina è di 5-7 ore. La *clearance* sistemica media è circa 0,32 litri/ora/kg, e prevalentemente (>70%) renale attraverso il sistema di trasporto dei cationi organici. Gli studi nei pazienti con compromissione renale mostrano che l'eliminazione della lamivudina è influenzata dalla disfunzione renale. Nei pazienti con *clearance* della creatinina ≤ 50 ml/min è necessaria una riduzione della dose (vedi 4.2 Posologia e modo di somministrazione)

Da studi con la zidovudina per via endovenosa, l'emivita plasmatica terminale media era di 1,1 ora e la clearance sistemica media di 1,6 litri/ora/kg. La clearance renale della zidovudina è valutata intorno a 0,34 litri/ora/kg, e ciò indica una filtrazione glomerulare e una secrezione tubulare attiva da parte dei reni. Le concentrazioni di zidovudina sono aumentate nei pazienti con compromissione renale in fase avanzata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Non è stata osservata tossicità sinergica negli studi con l'associazione lamivudina-zidovudina. Gli effetti clinici rilevanti dei due farmaci in associazione sono anemia, neutropenia e leucopenia.

Né la lamivudina né la zidovudina sono mutagene nei tests sui batteri ma, come molti analoghi dei nucleosidi, presentano attività nei test *in vitro* sui mammiferi, come il test sul linfoma del topo. La lamivudina non è genotossica *in vivo* a dosi che producono concentrazioni plasmatiche circa 40-50 volte più alte dei livelli plasmatici previsti in ambito clinico. La zidovudina ha mostrato effetti clastogenetici nel test del micronucleo sul topo dopo dosi ripetute per via orale. Si è osservato un più alto numero di rotture cromosomiche nei linfociti del sangue periferico nei pazienti con AIDS che ricevevano il trattamento con zidovudina. Le implicazioni cliniche di ciò non sono chiare. Non è stato verificato il potenziale genotossico di una associazione di lamivudina e zidovudina.

Negli studi a lungo termine di cancerogenesi per somministrazione orale nel ratto e nel topo, la lamivudina non ha mostrato potenziale cancerogeno. Negli animali trattati con zidovudina gli effetti correlati al trattamento erano limitati a neoplasie vaginali a comparsa tardiva. Il potenziale cancerogeno di una associazione di lamivudina e zidovudina non è stato verificato. La rilevanza per l'uomo dei tumori indotti dalla zidovudina sui roditori è incerta. Tuttavia, le differenze nel metabolismo, nella biologia e nella fisiologia fra i roditori e l'uomo suggeriscono che un rischio simile di cancerogenesi nell'uomo è improbabile. Ogni rischio teorico di cancerogenesi deve essere soppesato contro il beneficio terapeutico comprovato.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Lista degli eccipienti

Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina
Sodio amido glicolato
Silice colloidale
Magnesio stearato

Rivestimento della compressa:
Metilidrossipropilcellulosa
Titanio biossido (E 171)
Macrogol 400
Polisorbato 80

6.2 Incompatibilità

Nessuna incompatibilità riscontrata.

6.3 Periodo di validità

2 anni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura inferiore a 30° C.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Astucci anticontraffazione contenenti blister opachi PVC/alluminio o un flacone di polietilene bianco ad alta densità (HDPE) con chiusura a prova di bambino. Ogni confezione contiene 60 compresse rivestite.

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)

Nessuna.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Glaxo Group Ltd
Greenford Road
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Regno Unito

8. NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO II
TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE E CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

A. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione

Glaxo Operations U.K. Ltd, Glaxo Wellcome Operations, Priory Street, Ware, Hertforshire SG120DJ, Regno Unito.

Autorizzazione alla produzione rilasciata il 30 giugno 1995 da Medicines Control Agency, Market Towers, 1 Nine Elms Lane, London SW8 5NQ, Regno Unito.

B. CONDIZIONI O LIMITAZIONI DI FORNITURA E UTILIZZAZIONE

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa (per ulteriori informazioni, consultare il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

ALLEGATO III
ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

Testo per l'astuccio di Combivir Compresse

Astuccio esterno:

Combivir Compresse film-rivestite
Lamivudina/zidovudina

Una compressa contiene
lamivudina 150 mg
zidovudina 300 mg

60 compresse film-rivestite

Prima dell'uso leggere l'istruzione interna

Usare esclusivamente secondo le indicazioni del medico
Per uso orale

Tenere tutti i medicinali fuori della portata dei bambini

Conservare a temperatura inferiore a 30° C

A.I.C. n.

Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Regno Unito

Specialità medicinale soggetta a prescrizione medica

Lotto n. e data di scadenza

Etichetta interna:

Combivir Compresse film-rivestite
Lamivudina/zidovudina

Una compressa contiene
lamivudina 150 mg
zidovudina 300 mg

60 compresse film-rivestite

Usare esclusivamente secondo le indicazioni del medico
Per uso orale

Tenere tutti i medicinali fuori della portata dei bambini

Conservare a temperatura inferiore a 30° C

A.I.C. n.

Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Regno Unito

Specialità medicinale soggetta a prescrizione medica

Lotto n. e data di scadenza

Testo per la confezione in blister di Combivir Compresse

Astuccio esterno:

Combivir Compresse film-rivestite
Lamivudina/zidovudina

Una compressa contiene
lamivudina 150 mg
zidovudina 300 mg

60 compresse film-rivestite

Prima dell'uso leggere l'istruzione interna

Usare esclusivamente secondo le indicazioni del medico
Per uso orale

Tenere tutti i medicinali fuori della portata dei bambini

Conservare a temperatura inferiore a 30° C

A.I.C. n.

Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Regno Unito

Specialità medicinale soggetta a prescrizione medica

Lotto n. e data di scadenza

Blister:

Alluminio stampato con le seguenti diciture:

- Glaxo Group Ltd
- Combivir
- Lotto n.
- Data di scadenza

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

FOGLIO ILLUSTRATIVO

Combivir - Compresse film-rivestite

Il presente foglio illustrativo contiene informazioni importanti relative al trattamento con Combivir. Si prega di leggerlo con attenzione prima di iniziare ad assumere il farmaco.

Per maggiori informazioni o consigli rivolgersi al medico curante o al farmacista.

Nome della specialità medicinale

Combivir compresse film-rivestite

Composizione di Combivir

Combivir è una medicina che contiene un'associazione di due principi attivi che sono attualmente disponibili come farmaci separati; la lamivudina e la zidovudina. Le compresse rivestite sono di colore bianco-biancastro: ciascuna compressa contiene 150 mg di lamivudina e 300 mg di zidovudina.

Le compresse contengono inoltre i seguenti ingredienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, magnesio stearato, silice colloidale anidra, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (E171), macrogol 400 e polisorbato 80.

Forma farmaceutica e contenuto

Combivir Compresse rivestite è fornito in confezioni anticontraffazione, in blisters o in flacone da 60 compresse.

Categoria farmacoterapeutica

Combivir fa parte di un gruppo di farmaci, denominati antivirali, che vengono impiegati nel trattamento dell'infezione da Virus dell'immunodeficienza umana (HIV).

Produttore	**Titolare dell'AIC**
Glaxo Operations UK Ltd	Glaxo Group Ltd
Priory Street	Greenford Road
Ware	Greenford
Herts SG12 ODJ	Middlesex UB6 0NN
Regno Unito	Regno Unito

Indicazioni terapeutiche

Combivir è usato nella terapia di associazione antiretrovirale per il trattamento di adulti e adolescenti di età superiore ai 12 anni con infezione da HIV.

Che cosa fa la vostra medicina

La lamivudina in associazione con la zidovudina da sola od in associazione con regimi terapeutici contenenti zidovudina riduce la carica virale dell' HIV-1, aumenta la conta delle cellule CD4 ed ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di progressione della malattia.

Informazioni importanti da conoscere prima di assumere Combivir

Quando NON si deve prendere Combivir (controindicazioni) ?

Il farmaco **non deve** essere utilizzato nelle seguenti condizioni:

* Allergia ai principi attivi lamivudina o zidovudina o ad ogni altro ingrediente presente nel Combivir
* Forte riduzione del numero dei globuli rossi (anemia grave) o dei globuli bianchi (neutropenia)

In caso di dubbi si consiglia di consultare il medico.

Speciali precauzioni per l'uso

Si discuta l'uso di Combivir con il proprio medico curante se vi sono malattie renali o epatiche per assicurarsi che le dosi dei principi attivi di Combivir siano quelle adeguate.

Se si ha una malattia epatica cronica dovuta ad infezione da epatite B, non si deve interrompere il trattamento senza aver ricevuto istruzioni dal proprio medico, poichè esiste il rischio, seppur ridotto, di epatite da rimbalzo.

È importante che il medico sia informato di tutti i sintomi anche se si pensa che non siano correlati all'infezione da HIV. Il proprio medico curante può decidere di prescrivere la lamivudina e la zidovudina come farmaci separati invece di Combivir.

Speciali avvertenze

Se la malattia da HIV è in fase avanzata, possono verificarsi anemia (basso numero dei globuli rossi) e neutropenia/leucopenia (basso numero dei globuli bianchi) entro 4-6 settimane dovute al trattamento con la zidovudina, uno dei due principi attivi contenuto nel Combivir. Se sono gravi, il medico curante può interrompere il trattamento con Combivir. Questo si è verificato più comunemente con dosi di zidovudina più elevate rispetto a quelle contenute nel Combivir compresse. Ove ciò costituisca un problema, saranno effettuati regolari controlli ematici. Questa reazione avversa è infrequente nei pazienti con malattia da HIV in fase precoce ed i controlli ematologici possono essere effettuati con minor frequenza.

Vi sono dati insufficienti al momento per raccomandare l'uso di Combivir nei bambini di età inferiore a 12 anni.

Poichè il farmaco aiuta a controllare la malattia, ma non ha effetto curativo, è necessario assumerlo ogni giorno. Non interrompere l'assunzione del farmaco prima di aver contattato il medico.

Occorre ricordare che Combivir non riduce il rischio di trasmettere l'infezione ad altri e quindi si è ancora in grado di trasmettere l'HIV per contatto sessuale o attraverso il sangue e devono essere usate appropriate precauzioni.

Mentre si assume Combivir o qualsiasi altra terapia per la malattia da HIV si possono continuare a manifestare altre infezioni e altre complicazioni dell'infezione da HIV e perciò è necessario mantenere un contatto regolare con il medico curante.

Gravidanza ed allattamento:

Si prega di informare il medico, prima di assumere qualsiasi farmaco, in caso di gravidanza accertata o prevista entro breve periodo o durante l'allattamento. Combivir può costituire un rischio potenziale per il nascituro.

Alcuni esperti raccomandano che le donne infettate da HIV non allattino in nessun caso i loro bambini al fine di evitare la trasmissione dell'HIV.

Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

È importante comunicare al proprio medico tutti i medicinali che vengono assunti, inclusi quelli autoprescritti. Questi possono modificare l'azione di Combivir oppure Combivir può modificare in senso negativo l'azione di questi. Combivir non deve essere preso con alte dosi di cotrimossazolo, ribavirina, oppure ganciclovir o foscarnet per via iniettiva.

La zidovudina, uno dei principi attivi contenuti nel Combivir, può interagire con i seguenti farmaci e può peggiorarne gli effetti collaterali:

Fenitoina, probenecid, paracetamolo, aspirina, codeina, morfina, indometacina, chtoprofene, naprossene, oxazepam, lorazepam, cimetidina, clofibrato, dapsone, isoprinosina, pentamidina, pirimetamina, cotrimossazolo, amfotericina, flucitosina, ganciclovir, interferone, vincristina, vinblastina e doxorubicina.

Guida ed uso di macchinari

È improbabile che Combivir influenzi la capacità di guidare o di usare macchinari. Se si è preoccupati, consultare il medico.

Dosaggio ed istruzioni per un uso corretto

Assumere il farmaco seguendo le indicazioni del medico. Se non si è sicuri su come assumerlo, consultare il medico curante o il farmacista.

Di norma, ingerire una compressa due volte al giorno. Combivir può essere assunto con o senza cibo.

Qualora il medico curante desideri ridurre la dose di Combivir, per esempio in caso di problemi renali, il farmaco può essere sostituito da lamivudina e zidovudina, assunte come farmaci separati, che sono disponibili in compresse e soluzione orale.

Come comportarsi quando si dimentica di assumere una dose

Se ci si accorge di aver dimenticato di assumere il farmaco, assumere la dose il più presto possibile. Poi proseguire come in precedenza.

Come comportarsi quando si assume una dose eccessiva

È improbabile che l'assunzione accidentale di una quantità eccessiva di farmaco causi problemi gravi di qualsiasi genere. Tuttavia, si deve informare il medico curante o il farmacista, oppure mettersi in contatto con il Pronto Soccorso del più vicino ospedale per ulteriori informazioni.

Effetti indesiderati

Tutti i farmaci possono causare alcuni effetti indesiderati. Durante il trattamento della malattia da HIV non sempre è possibile distinguere se gli effetti indesiderati che si manifestano siano causati da Combivir, dagli altri farmaci che si stanno assumendo o dalla malattia da HIV. Sono stati riportati effetti indesiderati durante il trattamento della malattia da HIV con i principi attivi lamivudina e zidovudina, somministrati sotto forma di farmaci separati.

È necessario interrompere l'assunzione del farmaco e consultare immediatamente il medico curante qualora, dopo l'assunzione di Combivir, si presentino i seguenti sintomi:

- improvvisa mancanza di respiro e dolore o senso di costrizione al torace,
- gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra,
- eruzione cutanea od orticaria diffusa su tutto il corpo.

Questi possono essere dovuti ad una allergia al farmaco.

- crampi molto forti allo stomaco con nausea e vomito, che possono essere dovuti ad una malattia chiamata pancreatite.

Consultare il proprio medico alla visita successiva se si verifica uno qualsiasi dei seguenti effetti indesiderati:

Cefalea, talvolta intensa, nausea, vomito, diarrea, eruzione cutanea, affaticamento, intorpidimento, sensazione di formicolio o di debolezza negli arti.

Altri effetti indesiderati riportati sono:

Difficoltà nel dormire, febbre, diminuzione dell'appetito, dolore addominale, indigestione, tosse, sintomatologia nasale, dolore muscolare e articolare, debolezza muscolare, convulsioni, sudorazione, vertigine, flatulenza, ansia, depressione, frequente urinazione, pigmentazione della bocca, delle unghie e della pelle, diminuzione, talvolta grave, della conta di alcuni elementi del sangue (inclusi globuli rossi, globuli bianchi e piastrine) ed aumento di alcuni enzimi epatici e dei livelli della bilirubina.

Se la produzione dei globuli rossi è ridotta, ciò è espressione di una malattia chiamata anemia. Se ciò si verifica, i sintomi sono stanchezza e mancanza di respiro. Se la produzione di alcuni tipi di globuli bianchi è ridotta, ciò può portare ad una maggiore suscettibilità alle infezioni.

Mentre la maggior parte degli effetti indesiderati riportati si verificano sia con la lamivudina che con la zidovudina quando sono somministrate come medicinali separati, alcuni si verificano più facilmente con uno solo dei medicinali. Il medico curante può decidere se è necessario sospendere l'assunzione di Combivir ed iniziare ad assumere lamivudina e zidovudina separatamente. Questo può consentire al medico di variare la dose o di interrompere la somministrazione di uno dei principi attivi se egli ritiene che ciò aiuterà a controllare ogni effetto indesiderato.

Riferire sempre al medico curante o al farmacista ogni effetto indesiderato, anche quelli non descritti nel presente foglio illustrativo. Riferire al medico curante o al farmacista qualsiasi sensazione di malessere della quale non si comprende la causa.

Come conservare Combivir

Conservare Combivir a temperatura inferiore a 30°C.

Non assumere il medicinale dopo la data di scadenza indicata sul contenitore delle compresse.

Come per tutti i medicinali, tenere Combivir fuori della portata dei bambini.

Data di revisione del foglio illustrativo

Da ricordare

Questo medicinale è per il paziente per il quale è prescritto. Non deve essere assunto da altri. Anche se presentano i medesimi sintomi, può risultare ad essi dannoso.

Questo Foglio Illustrativo non fornisce tutte le informazioni riguardanti il farmaco. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti o dubbio, rivolgersi al proprio medico o farmacista. Non gettare questo Foglio Illustrativo finché non sia stato terminato il farmaco, poichè si potrebbe presentare la necessità di consultarlo ancora.

Per qualsiasi informazione relativa a questo prodotto, si prega contattare il locale rappresentante del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

Belgique/ België/ Belgien	Glaxo Wellcome S.A./N.V.	Boulevard du triomphe 172 Triomflaan 1160 Bruxelles/Brussel	02/676.57.11
Danmark	Glaxo Wellcome a/s	Nykær 68 2605 Brøndby	36 75 90 00
Deutschland	Glaxo Wellcome GmbH & Co.	Industriestraße 32 - 36 23843 Bad Oldesloe	040 415 230
Ελλάς	Glaxo Wellcome A.E.B.E.	Λεωφ. Κηφισιασ 266 152 32 Χαλανδρι	68 82 100
España	Glaxo Wellcome S.A.	Parque Tecnológico de Madrid c/ Severo Ochoa 2 28760 Tres Cantos Madrid	91 80 70 30 1
France	Laboratoire Glaxo Wellcome	100, route de Versailles 78163 Marly Le Roi Cedex	(01) 39 17 80 00
Ireland	Glaxo Wellcome Ltd	PO Box No. 700 Grange Road Rathfarnham Dublin 16	(01) 298 4733

Italia	Glaxo Wellcome S.p.A.	Via Alessandro Fleming, 2 37100 Verona	045 9218111
Luxembourg	Glaxo Wellcome S.A.	Boulevard du triomphe 172 1160 Bruxelles Belgique	+ 32 2 676 57 11
Nederland	Glaxo Wellcome B.V.	Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist	030 - 6938100
Österreich	Glaxo Wellcome Pharma GmbH	Albert Schweitzer -Gasse 6 A-1140 Wien	0222 97075-0
Portugal	Glaxo Wellcome Farmacêutica Lda	R. Dr. António Loureiro Borges, N°3 Arquiparque - Miraflores 1495 Algés	01 4129500
Sverige	Glaxo Wellcome AB	Box 263 S-431 23 Mölndal	031 670900
Suomi/ Finland	Glaxo Wellcome Oy	PL 32/PB 32 02171 Espoo/02171 Esbo	09 5024240
United Kingdom	Glaxo Wellcome UK Ltd	Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1BT UK	0181 990 9000

98A9660

DECRETO 4 novembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Tusmicina», «Stinacol», «Ovaras», «Ageroplas 400», «Luteolas», «Luteonorm» e «Miniluteolas».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Serono Pharma S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Serono Pharma S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

TUSMICINA, 20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 021348014;

TUSMICINA, os gocce 20 ml, A.I.C. n. 021348053;

STINACOL, elixir flacone 140 g, A.I.C. n. 021084013;

OVARAS, 28 compresse, A.I.C. n. 022651018;

AGEROPLAS 400, 20 capsule 400 mg, A.I.C. n. 022819015;

LUTEOLAS, 21 compresse 1 mg, A.I.C. n. 020984011;

LUTEONORM, 20 compresse 2 mg, A.I.C. n. 021718010;

MINILUTEOLAS, 1 × 21 compresse, A.I.C. n. 023674017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9686

DECRETO 4 novembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Relisorm T» e «Relisorm L».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Serono Pharma S.p.a. dichiara la sospensione della commercializzazione delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Serono Pharma S.p.a. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

RELISORM T, 1 f 2 ml 200 mcg + 1 f, A.I.C. n. 023329016;

RELISORM T, 1 f 2 ml 500 mcg + 1 f, A.I.C. n. 023329028;

RELISORM L, i.v. 1 f 25 mcg + 1 f, A.I.C. n. 023194018;

RELISORM L, i.v. 1 f 100 mcg + 1 f, A.I.C. n. 023194020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 4 novembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A9687

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 16 ottobre 1998.

Periodicità delle verifiche e revisioni delle cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B,* che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* de lle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei recipienti, la classificazione e la denominazione dei gas, la loro suddivisione in gruppi di pericolo e l'assegnazione dei periodi di revisione in funzione dell'ordinale e del gruppo di pericolo;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

I serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri, impiegati in cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria, per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché i loro equipaggiamenti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Alle bombole, ai tubi, ai fusti a pressione e alle incastellature di bombole, che sono elementi di un veicolo-batteria, si applicano le revisioni periodiche previste per gli elementi singoli.

Art. 3.

I nuovi intervalli di revisione previsti dal presente decreto si applicano a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore, del presente decreto; a tal fine le scadenze riportate sui modelli MC 452 perdono di validità.

Art. 4.

È abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 1987 recante la 30ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 22 luglio 1930.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO

TABELLA DEI GAS APPARTENENTI ALLA CLASSE 2 (ADR 1.1.1997) AMMESSI AL TRASPORTO E PERIODICITA' DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DI REVISIONE DEI RELATIVI RECIPIENTI DI CAPACITA' SUPERIORE A 1.000 LITRI
[cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili e veicoli-batteria (1)]

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia	Anni
	GAS COMPRESSI	
1° A	1002 Aria compressa	6
1° A	1006 Argo compresso	6
1° A	1046 Elio compresso	6
1° A	1056 Cripto compresso	6
1° A	1065 Neon compresso	6
1° A	1066 Azoto compresso	6
1° A	1979 Gas rari in miscela compressa	6
1° A	1980 Gas rari e ossigeno in miscela compressa	6
1° A	1981 Gas rari e azoto in miscela compressa	6
1° A	1982 Tetrafluorometano compresso (Gas refrigerante R 14 compresso)	6
1° A	2036 Xeno compresso	6
1° A	2193 Esafluoroetano compresso (Gas refrigerante compresso R 116)	6
1° A	1956 Gas compresso, n.a.s.	6
1° O	1014 Ossigeno e biossido di carbonio in miscela compressa	6
1° O	1072 Ossigeno compresso	6
1° O	3156 Gas compresso comburente, n.a.s.	6
1° F	1049 Idrogeno compresso	6
1° F	1957 Deuterio compresso	6
1° F	1962 Etilene compresso	6
1° F	1971 Gas naturale compresso	6
1° F	1971 Metano compresso	6
1° F	2034 Idrogeno e metano in miscela compressa	6
1° F	2203 Silano compresso	6
1° F	1954 Gas compresso infiammabile, n.a.s.	6
1° F	1964 Idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.	6
1° T	1612 Tetrafosfato di esaetile e gas compresso in miscela	6
1° T	1955 Gas compresso tossico, n.a.s.	6
1° TF	1016 Monossido di carbonio compresso *[Ossido di carbonio] [a]*	6
1° TF	1023 Gas di carbone compresso	6
1° TF	1071 Gas di petrolio compresso	6
1° TF	1911 Diborano compresso	6
1° TF	2600 Monossido di carbonio e idrogeno in miscela compressa (Gas di sintesi, Gas d'acqua e Gas di Fischer-Tropsch)	6
1° TF	1953 Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.	6
1° TC	1008 Trifluoruro di boro compresso	3
1° TC	1859 Tetrafluoruro di silicio compresso	6
1° TC	2198 Pentafluoruro di fosforo compresso	n.a. (*)
1° TC	2417 Fluoruro di carbonile compresso	6
1° TC	3304 Gas compresso tossico, corrosivo, n.a.s.	6
1° TO	2451 Trifluoruro di azoto compresso	6
1° TO	3303 Gas compresso tossico, comburente, n.a.s.	6
1° TFC	3305 Gas compresso tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	6

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia		Anni
	GAS COMPRESSI (segue)		
1° TOC	1045	Fluoro compresso	n.a. (*)
1° TOC	1660	Ossido nitrico compresso (Monossido di azoto compresso)	n.a. (*)
1° TOC	2190	Difluoruro di ossigeno compresso	n.a. (*)
1° TOC	3306	Gas compresso tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	6
	GAS LIQUEFATTI		
2° A	1009	Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)	6
2° A	1013	Biossido di carbonio *[Anidride carbonica] [a]*	6
2° A	1015	Biossido di carbonio e protossido di azoto in miscela	6
2° A	1018	Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)	6
2° A	1020	Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)	6
2° A	1021	1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)	6
2° A	1022	Clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 13)	6
2° A	1028	Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)	6
2° A	1029	Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)	6
2° A	1058	Gas liquefatti non infiammabili addizionati d'azoto, di biossido di carbonio o d'aria	6
2° A	1080	Esafluoruro di zolfo	6
2° A	1858	Esafluoropropene (Gas refrigerante R 1216)	6
2° A	1952	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	6
2° A	1958	1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114)	6
2° A	1973	Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela (Gas refrigerante R 502)	6
2° A	1974	Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)	6
2° A	1976	Ottafluorociclobutano (Gas refrigerante RC 318)	6
2° A	1983	1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)	6
2° A	1984	Trifluorometano (Gas refrigerante R 23)	6
2° A	2422	2-Ottafluorobutene (Gas refrigerante R 1318)	6
2° A	2424	Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218) *[Perfluoropropene] [a]*	6
2° A	2599	Clorotrifluorometano e trifluorometano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 503)	6
2° A	2602	Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 500)	6
2° A	3070	Ossido di etilene e diclorodifluorometano in miscela	6
2° A	3159	1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)	6
2° A	3220	Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)	6
2° A	3296	Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)	6
2° A	3297	Ossido di etilene e clorotetrafluoroetano in miscela	6
2° A	3298	Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela	6
2° A	3299	Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela	6
2° A	1078	Gas refrigerante, n.a.s. (Gas frigorifero, n.a.s.)	6
		Miscela F1 *[b]*	6
		Miscela F2 *[b]*	6
		Miscela F3 *[b]*	6
		Miscela al 50% di pentafluoroetano e il 50% di 1,1,1-trifluoroetano	6
		Miscela al 23% di difluorometano con il 25% di pentafluoroetano e il 52% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano	6
		Miscela al 44% di pentafluoroetano con il 52% di 1,1,1-trifluoroetano e il 4% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano	6
		Miscela al 50% di monoclorodifluorometano con il 47% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 3% di n-butano	6
		Miscela al 50,1% di monoclorodifluorometano con il 41,9% di pentafluoroetano, il 6% di 1,1,1-trifluoroetano e il 2% propano	6
		Miscela al 58% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano con il 39,2% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 2,1% di n-butano	6
		Miscela al 50% di difluorometano e il 50% di pentafluoroetano (Gas refrigerante R 410A)	6

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia			Anni
	GAS LIQUEFATTI (segue)			
2° A	1968	Gas insetticida, n.a.s.		6
2° A	3163	Gas liquefatto, n.a.s.		6
		Miscela al 40-50% di monoclorodifluorometano e al 60-50% di 1-cloro-1,1-difluoroetano		6
2° O	1070	Protossido di azoto (Emiossido di azoto)		6
2° O	3157	Gas liquefatto comburente, n.a.s.		6
2° F	1010	1,2-Butadiene stabilizzato		6
2° F	1010	1,3-Butadiene stabilizzato		6
2° F	1010	Miscele di 1,3-butadiene ed idrocarburi stabilizzate		6
2° F	1011	Butano		6
2° F	1012	Butileni in miscela		6
2° F	1012	1-Butilene		6
2° F	1012	trans-2-Butilene		6
2° F	1012	cis-2-Butilene		6
2° F	1027	Ciclopropano		6
2° F	1030	1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)		6
2° F	1032	Dimetilammina anidra		6
2° F	1033	Etere metilico		6
2° F	1035	Etano		6
2° F	1036	Etilammina		6
2° F	1037	Cloruro di etile		6
2° F	1039	Etere metiletilico		6
2° F	1041	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela		6
2° F	1055	Isobutilene		6
2° F	1060	Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata	*[c]*	6
		Miscela P1	*[c]*	6
		Miscela P2	*[c]*	6
2° F	1061	Metilammina anidra		6
2° F	1063	Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)		6
2° F	1077	Propilene		6
2° F	1081	Tetrafluoretilene stabilizzato		6 *(2)*
2° F	1083	Trimetilammina anidra		6
2° F	1085	Bromuro di vinile stabilizzato		6
2° F	1086	Cloruro di vinile stabilizzato		6
2° F	1087	Etere metilvinilico stabilizzato		6
2° F	1860	Floruro di vinile stabilizzato		6
2° F	1912	Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela		6
2° F	1959	1,1-Difluoroetilene (Gas refrigerante R 1132a)		6
2° F	1969	Isobutano		6
2° F	1978	Propano		6
2° F	2035	1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)		6
2° F	2044	2,2-Dimetilpropano		6
2° F	2200	Propadiene stabilizzato		6
2° F	2419	Bromotrifluoroetilene		6
2° F	2452	Etilacetilene stabilizzato		6
2° F	2453	Fluoruro di etile (Gas refrigerante R 161)		6
2° F	2454	Fluoruro di metile (Gas refrigerante R 41)		6
2° F	2517	1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)		6
2° F	2601	Ciclobutano		6
2° F	3153	Etere perfluoro(metilvinilico)		6
2° F	3154	Etere perfluoro(etilvinilico)		6

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia		Anni
		GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° F	3252	Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	6
2° F	1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s. *(5)*	6
		Miscela A (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	6
		Miscela A0 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	6
		Miscela A1	6
		Miscela B	6
		Miscela C (ammessa anche la denominazione commerciale Propano)	6
		Butano (denominazione commerciale delle Miscele A ed A0)	6
		Propano (denominazione commerciale della Miscela C)	6
2° F	3161	Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	6
2° T	1062	Bromuro di metile	6
2° T	1581	Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	n.a. (*)
2° T	1582	Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	n.a. (*)
2° T	2191	Fluoruro di solforile	6
2° T	1967	Gas insetticida tossico, n.a.s.	6
2° T	3162	Gas liquefatto tossico, n.a.s.	6
		Fluoruro di bromodifluoroacetile	6
2° TF	1026	Cianogeno	6
2° TF	1040	Ossido di etilene puro	6
		Ossido di etilene con azoto	6
2° TF	1053	Solfuro di idrogeno	3
2° TF	1064	Mercaptano metilico	6
2° TF	1082	Trifluorocloroetilene stabilizzato	6
2° TF	2188	Arsina	n.a. (*)
2° TF	2192	Germano	n.a. (*)
2° TF	2199	Fosfina	n.a. (*)
2° TF	2202	Seleniuro di idrogeno anidro	n.a. (*)
2° TF	2204	Solfuro di carbonile	6
2° TF	2676	Stibina	n.a. (*)
2° TF	3300	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	6
2° TF	3160	Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s.	6
		Perfluorobutadiene	6
2° TC	1005	Ammoniaca anidra	6
2° TC	1017	Cloro	3
2° TC	1048	Bromuro di idrogeno anidro	3
2° TC	1050	Cloruro di idrogeno anidro	3
2° TC	1069	Cloruro di nitrosile	n.a. (*)
2° TC	1076	Fosgene	3
2° TC	1079	Biossido di zolfo	3
2° TC	1589	Cloruro di cianogeno stabilizzato	n.a. (*)
2° TC	1741	Tricloruro di boro	n.a. (*)
2° TC	2194	Esafluoruro di selenio	n.a. (*)
2° TC	2195	Esafluoruro di tellurio	n.a. (*)
2° TC	2196	Esafluoruro di tungsteno	n.a. (*)
2° TC	2197	Ioduro di idrogeno anidro	6
2° TC	2418	Tetrafluoruro di zolfo	n.a. (*)
2° TC	2420	Esafluoroacetone	6
2° TC	3057	Cloruro di trifluoroacetile	6
2° TC	3308	Gas liquefatto tossico, corrosivo, n.a.s.	6

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia	Anni
	GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° TO	3083 Fluoruro di perclorile	6
2° TO	3307 Gas liquefatto tossico, comburente, n.a.s.	6
2° TFC	2189 Diclorosilano	6
2° TFC	2534 Metilclorosilano	n.a. (*)
2° TFC	3309 Gas liquefatto tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	6
2° TOC	1067 Tetrossido di diazoto (Biossido di azoto)	3 (3)
2° TOC	1749 Trifluoruro di cloro	6
2° TOC	1975 Monossido di azoto e tetrossido di diazoto in miscela	n.a. (*)
2° TOC	2548 Pentafluoruro di cloro	n.a. (*)
2° TOC	2901 Cloruro di bromo	6
2° TOC	3310 Gas liquefatto tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	6
	GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI	
3° A	1913 Neon liquido refrigerato	6/12 (4)
3° A	1951 Argo liquido refrigerato	6/12 (4)
3° A	1963 Elio liquido refrigerato	6/12 (4)
3° A	1970 Cripto liquido refrigerato	6/12 (4)
3° A	1977 Azoto liquido refrigerato	6/12 (4)
3° A	2187 Biossido di carbonio liquido refrigerato	6/12 (4)
3° A	2591 Xeno liquido refrigerato	6/12 (4)
3° A	3136 Trifluorometano liquido refrigerato	6/12 (4)
3° A	3158 Gas liquido refrigerato, n.a.s.	6/12 (4)
3° O	1003 Aria liquida refrigerata	6/12 (4)
3° O	1073 Ossigeno liquido refrigerato	6/12 (4)
3° O	2201 Protossido di azoto liquido refrigerato	6/12 (4)
3° O	3311 Gas liquido refrigerato, comburente, n.a.s.	6/12 (4)
3° F	1038 Etilene liquido refrigerato	6/12 (4)
3° F	1961 Etano liquido refrigerato	6/12 (4)
3° F	1966 Idrogeno liquido refrigerato	6/12 (4)
3° F	1972 Metano liquido refrigerato	6/12 (4)
3° F	1972 Gas naturale liquido refrigerato	6/12 (4)
3° F	3138 Etilene, acetilene e propilene in miscela liquida refrigerata	6/12 (4)
3° F	3312 Gas liquido refrigerato, infiammabile, n.a.s.	6/12 (4)
	GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE	
4°A	2073 Ammoniaca in soluzione acquosa	6
4°F	1001 Acetilene disciolta	6 (3)
4°TC	3318 Ammoniaca in soluzione acquosa	6

NOTE:

(*) Non ammesso al trasporto in cisterne fisse (veicoli-cisterna), in cisterne smontabili ed in veicoli-batteria.

(1) Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e le bombole facenti parte di un'incastellatura, che sono elementi di veicoli-batteria, devono essere sottoposti a verifica con la periodicità prevista per i singoli elementi.

(2) Ammesso al trasporto in cisterne con Circolare 55/1968 del 28.10.1968 (15a Serie di N.I. al Regolamento approvato con D.M. 22 luglio 1930).

(3) Solo in veicoli-batteria.

(4) Verifica iniziale 6 anni e successive ogni 12 anni.
Un controllo di tenuta deve essere effettuato ogni 6 anni.

(5) Per i trasporti che precedono o seguono un percorso marittimo o aereo, può essere utilizzata la rubrica "1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI" al posto della rubrica "1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S.".

[a] Il nome tra parentesi quadra "[...]" si riferisce a nome chimico sostituito dalla denominazione ufficiale ADR 1.1.1997

[b] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione:
Miscela FA 1, FA 2, FA 3, FA 4 e R11-R12 (gruppo I e II)

[c] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione:
Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2
Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2.

98A9652

DECRETO 16 ottobre 1998.

Periodicità delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B,* che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* de lle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada:

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, concernente i recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità superiore a 1.000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie di bombole;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei recipienti, la classificazione e la denominazione dei gas, la loro suddivisione in gruppi di pericolo e l'assegnazione dei periodi di revisione in funzione dell'ordinale e del gruppo di pericolo;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

Le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti criogenici e le incastellature di bombole, destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, come definiti al marginale 2211 dell'ADR, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in relazione al gas trasportato, della tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Per i recipienti di cui all'art. 1, la cui verifica iniziale sia eseguita in data successiva a tre mesi rispetto a quella di entrata in vigore del presente decreto, le denominazioni dei gas iscritte sui recipienti stessi devono essere uniformate a quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Nel caso di recipienti collaudati ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, la data di riferimento sarà quella della messa in uso eseguita ai sensi del decreto ministeriale 7 aprile 1986.

Per i recipienti verificati anteriormente a tale termine, che riportino una denominazione della materia difforme da quella indicata nella tabella allegata, è consentito l'uso delle denominazioni precedenti; tali denominazioni dovranno essere adeguate a quelle previste nella tabella allegata entro il 31 dicembre 1999.

Art. 3.

Per le bombole di acetilene con massa porosa non monolitica, sottoposte a verifica iniziale anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il nuovo intervallo di revisione si applicherà a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

È abrogato il decreto del Ministero dei trasporti 3 luglio 1987 recante la 86ª serie di norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Art. 5.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO

TABELLA DEI GAS APPARTENENTI ALLA CLASSE 2 (ADR 1.1.1997) AMMESSI AL TRASPORTO E PERIODICITA' DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DI REVISIONE DEI RELATIVI RECIPIENTI
[bombole, tubi, fusti a pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici]

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia	Anni
	GAS COMPRESSI	
1° A	1002 Aria compressa	10 *(1)*
1° A	1006 Argo compresso	10
1° A	1046 Elio compresso	10
1° A	1056 Cripto compresso	10
1° A	1065 Neon compresso	10
1° A	1066 Azoto compresso	10
1° A	1979 Gas rari in miscela compressa	10
1° A	1980 Gas rari e ossigeno in miscela compressa	10
1° A	1981 Gas rari e azoto in miscela compressa	10
1° A	1982 Tetrafluorometano compresso (Gas refrigerante R 14 compresso)	10
1° A	2036 Xeno compresso	10
1° A	2193 Esafluoroetano compresso (Gas refrigerante compresso R 116)	10
1° A	1956 Gas compresso, n.a.s.	10
1° O	1014 Ossigeno e biossido di carbonio in miscela compressa	10
1° O	1072 Ossigeno compresso	10
1° O	3156 Gas compresso comburente, n.a.s.	10
1° F	1049 Idrogeno compresso	5
1° F	1957 Deuterio compresso	5
1° F	1962 Etilene compresso	5
1° F	1971 Gas naturale compresso	5
1° F	1971 Metano compresso	5
1° F	2034 Idrogeno e metano in miscela compressa	5
1° F	2203 Silano compresso	5
1° F	1954 Gas compresso infiammabile, n.a.s.	5
1° F	1964 Idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.	5
1° T	1612 Tetrafosfato di esaetile e gas compresso in miscela	5
1° T	1955 Gas compresso tossico, n.a.s.	5
1° TF	1016 Monossido di carbonio compresso *[Ossido di carbonio] [a]*	5 *(2)*
1° TF	1023 Gas di carbone compresso	5
1° TF	1071 Gas di petrolio compresso	5
1° TF	1911 Diborano compresso	5
1° TF	2600 Monossido di carbonio e idrogeno in miscela compressa (Gas di sintesi, Gas d'acqua e Gas di Fischer-Tropsch)	5 *(2)*
1° TF	1953 Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.	5
1° TC	1008 Trifluoruro di boro compresso	2
1° TC	1859 Tetrafluoruro di silicio compresso	2
1° TC	2198 Pentafluoruro di fosforo compresso	2
1° TC	2417 Fluoruro di carbonile compresso	2
1° TC	3304 Gas compresso tossico, corrosivo, n.a.s.	2
1° TO	2451 Trifluoruro di azoto compresso	5
1° TO	3303 Gas compresso tossico, comburente, n.a.s.	5
1° TFC	3305 Gas compresso tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	2

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia	Anni
	GAS COMPRESSI (segue)	
1° TOC	1045 Fluoro compresso	2
1° TOC	1660 Ossido nitrico compresso (Monossido di azoto compresso)	2
1° TOC	2190 Difluoruro di ossigeno compresso	2
1° TOC	3306 Gas compresso tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	2
	GAS LIQUEFATTI	
2° A	1009 Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)	10
2° A	1013 Biossido di carbonio *[Anidride carbonica] [a]*	10
2° A	1015 Biossido di carbonio e protossido di azoto in miscela	10
2° A	1018 Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)	10
2° A	1020 Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)	10
2° A	1021 1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)	10
2° A	1022 Clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 13)	10
2° A	1028 Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)	10
2° A	1029 Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)	10
2° A	1058 Gas liquefatti non infiammabili addizionati d'azoto, di biossido di carbonio o d'aria	10
2° A	1080 Esafluoruro di zolfo	10
2° A	1858 Esafluoropropene (Gas refrigerante R 1216)	10
2° A	1952 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	10
2° A	1958 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114)	10
2° A	1973 Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela (Gas refrigerante R 502)	10
2° A	1974 Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)	10
2° A	1976 Ottafluorociclobutano (Gas refrigerante RC 318)	10
2° A	1983 1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)	10
2° A	1984 Trifluorometano (Gas refrigerante R 23)	10
2° A	2422 2-Ottafluorobutene (Gas refrigerante R 1318)	10
2° A	2424 Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218) *[Perfluoropropene] [a]*	10
2° A	2599 Clorotrifluorometano e trifluorometano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 503)	10
2° A	2602 Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 500)	10
2° A	3070 Ossido di etilene e diclorodifluorometano in miscela	10
2° A	3159 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)	10
2° A	3220 Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)	10
2° A	3296 Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)	10
2° A	3297 Ossido di etilene e clorotetrafluoroetano in miscela	10
2° A	3298 Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela	10
2° A	3299 Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela	10
2° A	1078 Gas refrigerante, n.a.s. (Gas frigorifero, n.a.s.)	10
	Miscela F1 *[b]*	10
	Miscela F2 *[b]*	10
	Miscela F3 *[b]*	10
	Miscela al 50% di pentafluoroetano e il 50% di 1,1,1-trifluoroetano	10
	Miscela al 23% di difluorometano con il 25% di pentafluoroetano e il 52% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano	10
	Miscela al 44% di pentafluoroetano con il 52% di 1,1,1-trifluoroetano e il 4% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano	10
	Miscela al 50% di monoclorodifluorometano con il 47% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 3% di n-butano	10
	Miscela al 50,1% di monoclorodifluorometano con il 41,9% di pentafluoroetano, il 6% di 1,1,1-trifluoroetano e il 2% propano	10
	Miscela al 58% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano con il 39,2% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 2,1% di n-butano	10
	Miscela al 50% di difluorometano e il 50% di pentafluoroetano (Gas refrigerante R 410A)	10

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia			Anni
	GAS LIQUEFATTI (segue)			
2° A	1968	Gas insetticida, n.a.s.		10
2° A	3163	Gas liquefatto, n.a.s.		10
		Miscela al 40-50% di monoclorodifluorometano e al 60-50% di 1-cloro-1,1-difluoroetano		10
2° O	1070	Protossido di azoto (Emiossido di azoto)		10
2° O	3157	Gas liquefatto comburente, n.a.s.		10
2° F	1010	1,2-Butadiene stabilizzato		10
2° F	1010	1,3-Butadiene stabilizzato		10
2° F	1010	Miscele di 1,3-butadiene ed idrocarburi stabilizzate		10
2° F	1011	Butano		10
2° F	1012	Butileni in miscela		10
2° F	1012	1-Butilene		10
2° F	1012	trans-2-Butilene		10
2° F	1012	cis-2-Butilene		10
2° F	1027	Ciclopropano		10
2° F	1030	1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)		10
2° F	1032	Dimetilammina anidra		10
2° F	1033	Etere metilico		10
2° F	1035	Etano		10
2° F	1036	Etilammina		10
2° F	1037	Cloruro di etile		10
2° F	1039	Etere metiletilico		10
2° F	1041	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela		10
2° F	1055	Isobutilene		10
2° F	1060	Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata	*[c]*	10
		Miscela P1	*[c]*	10
		Miscela P2	*[c]*	10
2° F	1061	Metilammina anidra		10
2° F	1063	Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)		10
2° F	1077	Propilene		10
2° F	1081	Tetrafluoretilene stabilizzato		10
2° F	1083	Trimetilammina anidra		10
2° F	1085	Bromuro di vinile stabilizzato		10
2° F	1086	Cloruro di vinile stabilizzato		10
2° F	1087	Etere metilvinilico stabilizzato		10
2° F	1860	Floruro di vinile stabilizzato		10
2° F	1912	Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela		10
2° F	1959	1,1-Difluoroetilene (Gas refrigerante R 1132a)		10
2° F	1969	Isobutano		10
2° F	1978	Propano		10
2° F	2035	1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)		10
2° F	2044	2,2-Dimetilpropano		10
2° F	2200	Propadiene stabilizzato		10
2° F	2419	Bromotrifluoroetilene		10
2° F	2452	Etilacetilene stabilizzato		10
2° F	2453	Fluoruro di etile (Gas refrigerante R 161)		10
2° F	2454	Fluoruro di metile (Gas refrigerante R 41)		10
2° F	2517	1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)		10
2° F	2601	Ciclobutano		10
2° F	3153	Etere perfluoro(metilvinilico)		10
2° F	3154	Etere perfluoro(etilvinilico)		10

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia		Anni
		GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° F	3252	Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	10
2° F	1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s. *(5)*	10 *(3)*
		Miscela A (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 *(3)*
		Miscela A0 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	10 *(3)*
		Miscela A1	10 *(3)*
		Miscela B	10 *(3)*
		Miscela C (ammessa anche la denominazione commerciale Propano)	10 *(3)*
		Butano (denominazione commerciale delle Miscele A ed A0)	10 *(3)*
		Propano (denominazione commerciale della Miscela C)	10 *(3)*
2° F	3161	Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	10
2° T	1062	Bromuro di metile	5
2° T	1581	Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	5
2° T	1582	Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	5
2° T	2191	Fluoruro di solforile	5 *(2)*
2° T	1967	Gas insetticida tossico, n.a.s.	5
2° T	3162	Gas liquefatto tossico, n.a.s.	5
		Fluoruro di bromodifluoroacetile	5
2° TF	1026	Cianogeno	5 *(2)*
2° TF	1040	Ossido di etilene puro	5
		Ossido di etilene con azoto	5
2° TF	1053	Solfuro di idrogeno	5 *(2)*
2° TF	1064	Mercaptano metilico	5 *(2)*
2° TF	1082	Trifluorocloroetilene stabilizzato	5 *(2)*
2° TF	2188	Arsina	5
2° TF	2192	Germano	5
2° TF	2199	Fosfina	5
2° TF	2202	Seleniuro di idrogeno anidro	5
2° TF	2204	Solfuro di carbonile	5 *(2)*
2° TF	2676	Stibina	5
2° TF	3300	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° TF	3160	Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s.	5
		Perfluorobutadiene	5
2° TC	1005	Ammoniaca anidra	5
2° TC	1017	Cloro	2
2° TC	1048	Bromuro di idrogeno anidro	2
2° TC	1050	Cloruro di idrogeno anidro	2
2° TC	1069	Cloruro di nitrosile	2
2° TC	1076	Fosgene	2
2° TC	1079	Biossido di zolfo	2
2° TC	1589	Cloruro di cianogeno stabilizzato	2
2° TC	1741	Tricloruro di boro	2
2° TC	2194	Esafluoruro di selenio	2
2° TC	2195	Esafluoruro di tellurio	2
2° TC	2196	Esafluoruro di tungsteno	2
2° TC	2197	Ioduro di idrogeno anidro	2
2° TC	2418	Tetrafluoruro di zolfo	2
2° TC	2420	Esafluoroacetone	2
2° TC	3057	Cloruro di trifluoroacetile	2
2° TC	3308	Gas liquefatto tossico, corrosivo, n.a.s.	2

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia	Anni
	GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° TO	3083 Fluoruro di perclorile	5 *(2)*
2° TO	3307 Gas liquefatto tossico, comburente, n.a.s.	5
2° TFC	2189 Diclorosilano	2
2° TFC	2534 Metilclorosilano	2
2° TFC	3309 Gas liquefatto tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	2
2° TOC	1067 Tetrossido di diazoto (Biossido di azoto)	2
2° TOC	1749 Trifluoruro di cloro	2
2° TOC	1975 Monossido di azoto e tetrossido di diazoto in miscela	2
2° TOC	2548 Pentafluoruro di cloro	2
2° TOC	2901 Cloruro di bromo	2
2° TOC	3310 Gas liquefatto tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	2
	GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI	
3° A	1913 Neon liquido refrigerato	10
3° A	1951 Argo liquido refrigerato	10
3° A	1963 Elio liquido refrigerato	10
3° A	1970 Cripto liquido refrigerato	10
3° A	1977 Azoto liquido refrigerato	10
3° A	2187 Biossido di carbonio liquido refrigerato	10
3° A	2591 Xeno liquido refrigerato	10
3° A	3136 Trifluorometano liquido refrigerato	10
3° A	3158 Gas liquido refrigerato, n.a.s.	10
3° O	1003 Aria liquida refrigerata	10
3° O	1073 Ossigeno liquido refrigerato	10
3° O	2201 Protossido di azoto liquido refrigerato	10
3° O	3311 Gas liquido refrigerato, comburente, n.a.s.	10
3° F	1038 Etilene liquido refrigerato	10
3° F	1961 Etano liquido refrigerato	10
3° F	1966 Idrogeno liquido refrigerato	10
3° F	1972 Metano liquido refrigerato	10
3° F	1972 Gas naturale liquido refrigerato	10
3° F	3138 Etilene, acetilene e propilene in miscela liquida refrigerata	10
3° F	3312 Gas liquido refrigerato, infiammabile, n.a.s.	10
	GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE	
4°A	2073 Ammoniaca in soluzione acquosa	5
4°F	1001 Acetilene disciolta	5 *(4)*
4°TC	3318 Ammoniaca in soluzione acquosa	5

NOTE:

(1) Per le bombole per uso subacqueo verifica iniziale 4 anni e successive ogni 2 anni, per qualsiasi capacità.

(2) 10 anni per i recipienti in lega di alluminio.

(3) La periodicità dei collaudi può essere portata a 15 anni, previa autorizzazione del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della M.C.T.C. - Roma, in conformità con le prescrizioni della norma UNI EN 1440, versione ufficiale in lingua italiana della norma EN 1440/96

(4) 10 anni per i recipienti aventi massa porosa monolitica.

(5) Per i trasporti che precedono o seguono un percorso marittimo o aereo, può essere utilizzata la rubrica "1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI" al posto della rubrica "1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S.".

[a] Il nome tra parentesi quadra "[...]" si riferisce a nome chimico sostituito dalla denominazione ufficiale ADR 1.1.1997.

[b] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela FA 1, FA 2, FA 3, FA 4 e R11-R12 (gruppo I e II).

[c] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione: Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2.

98A9653

DECRETO 16 ottobre 1998.

Periodicità delle verifiche e revisioni dei contenitori-cisterna.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR);

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 dicembre 1996, n. 282, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 giugno 1997, n. 128, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando e integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;.

Visto l'art. 229 del citato nuovo Codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso Codice;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 luglio 1930, e successive serie di norme integrative, concernente i grandi recipienti destinati al trasporto per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità superiore a 1.000 litri montati su veicoli stradali, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 22 luglio 1930;

Riconosciuta l'opportunità di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, contenute nel predetto regolamento a quelle previste dalle norme ADR, in particolare per quanto riguarda la classificazione dei recipienti, la classificazione e la denominazione dei gas, la loro suddivisione in gruppi di pericolo e l'assegnazione dei periodi di revisione in funzione dell'ordinale e del gruppo di pericolo;

Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente nella seduta del 2 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

I serbatoi di capacità superiore a 1.000 litri, impiegati in contenitori-cisterna per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, nonché i loro equipaggiamenti, devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo le modalità fissate, in funzione della natura del gas, dalla tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa forma parte integrante.

Art. 2.

Alle bombole, ai tubi, ai fusti a pressione e alle incastellature di bombole, che sono elementi di un contenitore-cisterna, si applicano le revisioni periodiche previste per gli elementi singoli.

Art. 3.

I nuovi intervalli di revisione previsti dal presente decreto si applicano a partire dalla data della prima revisione periodica e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente decreto; a tal fine le scadenze riportate sui modelli MC 452 perdono di validità.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO

TABELLA DEI GAS APPARTENENTI ALLA CLASSE 2 (ADR 1.1.1997) AMMESSI AL TRASPORTO E PERIODICITA' DELLE VERIFICHE E DELLE PROVE DI REVISIONE DEI RELATIVI RECIPIENTI DI CAPACITA' SUPERIORE A 1.000 LITRI [contenitori-cisterna (1)]

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia	Anni
	GAS COMPRESSI	
1° A	1002 Aria compressa	5
1° A	1006 Argo compresso	5
1° A	1046 Elio compresso	5
1° A	1056 Cripto compresso	5
1° A	1065 Neon compresso	5
1° A	1066 Azoto compresso	5
1° A	1979 Gas rari in miscela compressa	5
1° A	1980 Gas rari e ossigeno in miscela compressa	5
1° A	1981 Gas rari e azoto in miscela compressa	5
1° A	1982 Tetrafluorometano compresso (Gas refrigerante R 14 compresso)	5
1° A	2036 Xeno compresso	5
1° A	2193 Esafluoroetano compresso (Gas refrigerante compresso R 116)	5
1° A	1956 Gas compresso, n.a.s.	5
1° O	1014 Ossigeno e biossido di carbonio in miscela compressa	5
1° O	1072 Ossigeno compresso	5
1° O	3156 Gas compresso comburente, n.a.s.	5
1° F	1049 Idrogeno compresso	5
1° F	1957 Deuterio compresso	5
1° F	1962 Etilene compresso	5
1° F	1971 Gas naturale compresso	5
1° F	1971 Metano compresso	5
1° F	2034 Idrogeno e metano in miscela compressa	5
1° F	2203 Silano compresso	5
1° F	1954 Gas compresso infiammabile, n.a.s.	5
1° F	1964 Idrocarburi gassosi in miscela compressa, n.a.s.	5
1° T	1612 Tetrafosfato di esaetile e gas compresso in miscela	5
1° T	1955 Gas compresso tossico, n.a.s.	5
1° TF	1016 Monossido di carbonio compresso *[Ossido di carbonio] [a]*	5
1° TF	1023 Gas di carbone compresso	5
1° TF	1071 Gas di petrolio compresso	5
1° TF	1911 Diborano compresso	5
1° TF	2600 Monossido di carbonio e idrogeno in miscela compressa (Gas di sintesi, Gas d'acqua e Gas di Fischer-Tropsch)	5
1° TF	1953 Gas compresso tossico, infiammabile, n.a.s.	5
1° TC	1008 Trifluoruro di boro compresso	2,5
1° TC	1859 Tetrafluoruro di silicio compresso	5
1° TC	2198 Pentafluoruro di fosforo compresso	n.a. (*)
1° TC	2417 Fluoruro di carbonile compresso	5
1° TC	3304 Gas compresso tossico, corrosivo, n.a.s.	5
1° TO	2451 Trifluoruro di azoto compresso	5
1° TO	3303 Gas compresso tossico, comburente, n.a.s.	5
1° TFC	3305 Gas compresso tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	5

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia	Anni
	GAS COMPRESSI (segue)	
1° TOC	1045 Fluoro compresso	n.a. (*)
1° TOC	1660 Ossido nitrico compresso (Monossido di azoto compresso)	n.a. (*)
1° TOC	2190 Difluoruro di ossigeno compresso	n.a. (*)
1° TOC	3306 Gas compresso tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	5
	GAS LIQUEFATTI	
2° A	1009 Bromotrifluorometano (Gas refrigerante R 13B1)	5
2° A	1013 Biossido di carbonio *[Anidride carbonica] [a]*	5
2° A	1015 Biossido di carbonio e protossido di azoto in miscela	5
2° A	1018 Clorodifluorometano (Gas refrigerante R 22)	5
2° A	1020 Cloropentafluoroetano (Gas refrigerante R 115)	5
2° A	1021 1-Cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 124)	5
2° A	1022 Clorotrifluorometano (Gas refrigerante R 13)	5
2° A	1028 Diclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12)	5
2° A	1029 Diclorofluorometano (Gas refrigerante R 21)	5
2° A	1058 Gas liquefatti non infiammabili addizionati d'azoto, di biossido di carbonio o d'aria	5
2° A	1080 Esafluoruro di zolfo	5
2° A	1858 Esafluoropropene (Gas refrigerante R 1216)	5
2° A	1952 Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° A	1958 1,2-Dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 114)	5
2° A	1973 Clorodifluorometano e cloropentafluoroetano in miscela (Gas refrigerante R 502)	5
2° A	1974 Bromoclorodifluorometano (Gas refrigerante R 12B1)	5
2° A	1976 Ottafluorociclobutano (Gas refrigerante RC 318)	5
2° A	1983 1-Cloro-2,2,2-trifluoroetano (Gas refrigerante R 133a)	5
2° A	1984 Trifluorometano (Gas refrigerante R 23)	5
2° A	2422 2-Ottafluorobutene (Gas refrigerante R 1318)	5
2° A	2424 Ottafluoropropano (Gas refrigerante R 218) *[Perfluoropropene] [a]*	5
2° A	2599 Clorotrifluorometano e trifluorometano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 503)	5
2° A	2602 Diclorodifluorometano e 1,1-difluoroetano in miscela azeotropica (Gas refrigerante R 500)	5
2° A	3070 Ossido di etilene e diclorodifluorometano in miscela	5
2° A	3159 1,1,1,2-Tetrafluoroetano (Gas refrigerante R 134a)	5
2° A	3220 Pentafluoroetano (Gas refrigerante R 125)	5
2° A	3296 Eptafluoropropano (Gas refrigerante R 227)	5
2° A	3297 Ossido di etilene e clorotetrafluoroetano in miscela	5
2° A	3298 Ossido di etilene e pentafluoroetano in miscela	5
2° A	3299 Ossido di etilene e tetrafluoroetano in miscela	5
2° A	1078 Gas refrigerante, n.a.s. (Gas frigorifero, n.a.s.)	5
	Miscela F1 *[b]*	5
	Miscela F2 *[b]*	5
	Miscela F3 *[b]*	5
	Miscela al 50% di pentafluoroetano e il 50% di 1,1,1-trifluoroetano	5
	Miscela al 23% di difluorometano con il 25% di pentafluoroetano e il 52% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano	5
	Miscela al 44% di pentafluoroetano con il 52% di 1,1,1-trifluoroetano e il 4% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano	5
	Miscela al 50% di monoclorodifluorometano con il 47% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 3% di n-butano	5
	Miscela al 50,1% di monoclorodifluorometano con il 41,9% di pentafluoroetano, il 6% di 1,1,1-trifluoroetano e il 2% propano	5
	Miscela al 58% di 1,1,1,2-tetrafluoroetano con il 39,2% di 1-cloro-1,2,2,2-tetrafluoroetano e il 2,1% di n-butano	5
	Miscela al 50% di difluorometano e il 50% di pentafluoroetano (Gas refrigerante R 410A)	5

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia		Anni
	GAS LIQUEFATTI (segue)		
2° A	1968	Gas insetticida, n.a.s.	5
2° A	3163	Gas liquefatto, n.a.s.	5
		Miscela al 40-50% di monoclorodifluorometano e al 60-50% di 1-cloro-1,1-difluoroetano	5
2° O	1070	Protossido di azoto (Emiossido di azoto)	5
2° O	3157	Gas liquefatto comburente, n.a.s.	5
2° F	1010	1,2-Butadiene stabilizzato	5
2° F	1010	1,3-Butadiene stabilizzato	5
2° F	1010	Miscele di 1,3-butadiene ed idrocarburi stabilizzate	5
2° F	1011	Butano	5
2° F	1012	Butileni in miscela	5
2° F	1012	1-Butilene	5
2° F	1012	trans-2-Butilene	5
2° F	1012	cis-2-Butilene	5
2° F	1027	Ciclopropano	5
2° F	1030	1,1-Difluoroetano (Gas refrigerante R 152a)	5
2° F	1032	Dimetilammina anidra	5
2° F	1033	Etere metilico	5
2° F	1035	Etano	5
2° F	1036	Etilammina	5
2° F	1037	Cloruro di etile	5
2° F	1039	Etere metiletilico	5
2° F	1041	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° F	1055	Isobutilene	5
2° F	1060	Metilacetilene e propadiene in miscela stabilizzata *[c]*	5
		Miscela P1 *[c]*	5
		Miscela P2 *[c]*	5
2° F	1061	Metilammina anidra	5
2° F	1063	Cloruro di metile (Gas refrigerante R 40)	5
2° F	1077	Propilene	5
2° F	1081	Tetrafluoretilene stabilizzato	5 *(2)*
2° F	1083	Trimetilammina anidra	5
2° F	1085	Bromuro di vinile stabilizzato	5
2° F	1086	Cloruro di vinile stabilizzato	5
2° F	1087	Etere metilvinilico stabilizzato	5
2° F	1860	Floruro di vinile stabilizzato	5
2° F	1912	Cloruro di metile e cloruro di metilene in miscela	5
2° F	1959	1,1-Difluoroetilene (Gas refrigerante R 1132a)	5
2° F	1969	Isobutano	5
2° F	1978	Propano	5
2° F	2035	1,1,1-Trifluoroetano (Gas refrigerante R 143a)	5
2° F	2044	2,2-Dimetilpropano	5
2° F	2200	Propadiene stabilizzato	5
2° F	2419	Bromotrifluoroetilene	5
2° F	2452	Etilacetilene stabilizzato	5
2° F	2453	Fluoruro di etile (Gas refrigerante R 161)	5
2° F	2454	Fluoruro di metile (Gas refrigerante R 41)	5
2° F	2517	1-Cloro-1,1-difluoroetano (Gas refrigerante R 142b)	5
2° F	2601	Ciclobutano	5
2° F	3153	Etere perfluoro(metilvinilico)	5
2° F	3154	Etere perfluoro(etilvinilico)	5

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia		Anni
		GAS LIQUEFATTI (segue)	
2° F	3252	Difluorometano (Gas refrigerante R 32)	5
2° F	1965	Idrocarburi gassosi in miscela liquefatti, n.a.s. *(5)*	5
		Miscela A (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	5
		Miscela A0 (ammessa anche la denominazione commerciale Butano)	5
		Miscela A1	5
		Miscela B	5
		Miscela C (ammessa anche la denominazione commerciale Propano)	5
		Butano (denominazione commerciale delle Miscele A ed A0)	5
		Propano (denominazione commerciale della Miscela C)	5
2° F	3161	Gas liquefatto infiammabile, n.a.s.	5
2° T	1062	Bromuro di metile	5
2° T	1581	Bromuro di metile e cloropicrina in miscela	n.a. (*)
2° T	1582	Cloruro di metile e cloropicrina in miscela	n.a. (*)
2° T	2191	Fluoruro di solforile	5
2° T	1967	Gas insetticida tossico, n.a.s.	5
2° T	3162	Gas liquefatto tossico, n.a.s.	5
		Fluoruro di bromodifluoroacetile	5
2° TF	1026	Cianogeno	5
2° TF	1040	Ossido di etilene puro	5
		Ossido di etilene con azoto	5
2° TF	1053	Solfuro di idrogeno	2,5
2° TF	1064	Mercaptano metilico	5
2° TF	1082	Trifluorocloroetilene stabilizzato	5
2° TF	2188	Arsina	n.a. (*)
2° TF	2192	Germano	n.a. (*)
2° TF	2199	Fosfina	n.a. (*)
2° TF	2202	Seleniuro di idrogeno anidro	n.a. (*)
2° TF	2204	Solfuro di carbonile	5
2° TF	2676	Stibina	n.a. (*)
2° TF	3300	Ossido di etilene e biossido di carbonio in miscela	5
2° TF	3160	Gas liquefatto tossico, infiammabile, n.a.s.	5
		Perfluorobutadiene	5
2° TC	1005	Ammoniaca anidra	5
2° TC	1017	Cloro	2,5
2° TC	1048	Bromuro di idrogeno anidro	2,5
2° TC	1050	Cloruro di idrogeno anidro	2,5
2° TC	1069	Cloruro di nitrosile	n.a. (*)
2° TC	1076	Fosgene	2,5
2° TC	1079	Biossido di zolfo	2,5
2° TC	1589	Cloruro di cianogeno stabilizzato	n.a. (*)
2° TC	1741	Tricloruro di boro	n.a. (*)
2° TC	2194	Esafluoruro di selenio	n.a. (*)
2° TC	2195	Esafluoruro di tellurio	n.a. (*)
2° TC	2196	Esafluoruro di tungsteno	n.a. (*)
2° TC	2197	Ioduro di idrogeno anidro	5
2° TC	2418	Tetrafluoruro di zolfo	n.a. (*)
2° TC	2420	Esafluoroacetone	5
2° TC	3057	Cloruro di trifluoroacetile	5
2° TC	3308	Gas liquefatto tossico, corrosivo, n.a.s.	5

Ordinale	N. di identificazione e denominazione della materia		Anni
	GAS LIQUEFATTI (segue)		
2° TO	3083	Fluoruro di perclorile	5
2° TO	3307	Gas liquefatto tossico, comburente, n.a.s.	5
2° TFC	2189	Diclorosilano	5
2° TFC	2534	Metilclorosilano	n.a. (*)
2° TFC	3309	Gas liquefatto tossico, infiammabile, corrosivo, n.a.s.	5
2° TOC	1067	Tetrossido di diazoto (Biossido di azoto)	2,5 (3)
2° TOC	1749	Trifluoruro di cloro	5
2° TOC	1975	Monossido di azoto e tetrossido di diazoto in miscela	n.a. (*)
2° TOC	2548	Pentafluoruro di cloro	n.a. (*)
2° TOC	2901	Cloruro di bromo	5
2° TOC	3310	Gas liquefatto tossico, comburente, corrosivo, n.a.s.	5
	GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI		
3° A	1913	Neon liquido refrigerato	8/12 (4)
3° A	1951	Argo liquido refrigerato	8/12 (4)
3° A	1963	Elio liquido refrigerato	8/12 (4)
3° A	1970	Cripto liquido refrigerato	8/12 (4)
3° A	1977	Azoto liquido refrigerato	8/12 (4)
3° A	2187	Biossido di carbonio liquido refrigerato	8/12 (4)
3° A	2591	Xeno liquido refrigerato	8/12 (4)
3° A	3136	Trifluorometano liquido refrigerato	8/12 (4)
3° A	3158	Gas liquido refrigerato, n.a.s.	8/12 (4)
3° O	1003	Aria liquida refrigerata	8/12 (4)
3° O	1073	Ossigeno liquido refrigerato	8/12 (4)
3° O	2201	Protossido di azoto liquido refrigerato	8/12 (4)
3° O	3311	Gas liquido refrigerato, comburente, n.a.s.	8/12 (4)
3° F	1038	Etilene liquido refrigerato	8/12 (4)
3° F	1961	Etano liquido refrigerato	8/12 (4)
3° F	1966	Idrogeno liquido refrigerato	8/12 (4)
3° F	1972	Metano liquido refrigerato	8/12 (4)
3° F	1972	Gas naturale liquido refrigerato	8/12 (4)
3° F	3138	Etilene, acetilene e propilene in miscela liquida refrigerata	8/12 (4)
3° F	3312	Gas liquido refrigerato, infiammabile, n.a.s.	8/12 (4)
	GAS DISCIOLTI SOTTO PRESSIONE		
4°A	2073	Ammoniaca in soluzione acquosa	5
4°F	1001	Acetilene disciolta	5 (3)
4°TC	3318	Ammoniaca in soluzione acquosa	5

NOTE:

(*) Non ammesso al trasporto in contenitori-cisterna.

(1) Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e le bombole facenti parte di un'incastellatura, che sono elementi di contenitori-cisterna, devono essere sottoposti a verifica con la periodicità prevista per i singoli elementi.

(2) Ammesso al trasporto in cisterne con Circolare 55/1968 del 28.10.1968 (15a Serie di N.I. al Regolamento approvato con D.M. 22 luglio 1930).

(3) Solo in contenitori-cisterna ad elementi multipli.

(4) Verifica iniziale 8 anni e successive ogni 12 anni.
Un controllo di tenuta deve essere effettuato ogni 6 anni.

(5) Per i trasporti che precedono o seguono un percorso marittimo o aereo, può essere utilizzata la rubrica "1075 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI" al posto della rubrica "1965 IDROCARBURI GASSOSI IN MISCELA LIQUEFATTI, N.A.S.".

[a] Il nome tra parentesi quadra "[...]" si riferisce a nome chimico sostituito dalla denominazione ufficiale ADR 1.1.1997

[b] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione:
Miscela FA 1, FA 2, FA 3, FA 4 e R11-R12 (gruppo I e II)

[c] Nelle miscele indicate rientrano quelle di cui alla vecchia denominazione:
Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2
Miscela B 1, B 2, C 1 e C 2.

98A9654

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 ottobre 1998.

Approvazione del programma di sviluppo presentato dalla società Reindustria Crema di Cremona.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione» ed in particolare l'art. 1-*ter* riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, reg. n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, la cui erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione;

Visto l'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994, relativo ai criteri di priorità nella approvazione dei programmi di sviluppo ed in particolare alla lettera *a)* che riconosce priorità ai programmi localizzati in aree per le quali siano stati stipulati protocolli di intesa di rilevanza sociale;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1998, con il quale sono stati approvati i programmi di sviluppo a valere sulla seconda fase dell'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993 e per ciascuno di essi determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo;

Vista la nota prot. 86/98 del 24 febbraio 1998 di reiezione della domanda dalla societa Reindustria Crema di Cremona ai fini dell'ammissione al contributo a valere sulla seconda fase del citato art. 1-*ter* in quanto carente del protocollo di intesa di cui all'art. 3, comma 3, punto *a)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994;

Visto il protocollo di intesa, stipulato in data 30 settembre 1996 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla reindustrializzazione dell'area del circondario di Crema e non allegato alla domanda;

Considerato che il suddetto documento, stipulato in data utile, comporta una positiva incidenza sulla situazione occupazionale dell'area di intervento;

Vista la proposta formulata dalla struttura tecnica con il verbale del 27 aprile 1998 relativa all'accoglimento, per ragioni di opportunità, del programma presentato dalla predetta società;

Ritenuto di dover condividere la proposta in considerazione della situazione occupazionale dell'area di intervento nonché della positiva incidenza del programma suddetto;

Ritenuto, pertanto, di dover approvare il programma di sviluppo presentato dalla società Reindustria Crema come proposto dalla citata struttura tecnica nella riunione del 27 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma di sviluppo presentato dalla società Reindustria Crema di Cremona e determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo, come da tabella allegata.

Art. 2.

L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula con il soggetto responsabile dell'attuazione del programma, di apposita convenzione redatta ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773.

Art. 3.

Nella convenzione di cui all'art. 1 del presente decreto saranno definite le modalità di certificazione dei dati forniti dal soggetto responsabile dell'attuazione del programma, relativi alle condizioni di fattibilità ed alla congruità dei costi.

Ove non risultasse giustificato l'importo specifico, si provvederà con successivo provvedimento a rideterminare il contributo assegnato di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto verrà inviato alla ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

CONTRIBUTI FONDO SVILUPPO (Art. 1-*ter* della legge n. 236/1993) - 2ª Fase (in miliardi di lire)

Area - Soggetto	Contributo richiesto	I Istruttoria	II Istruttoria				III Istruttoria	Contributo proposto
Crema/Reindustria Crema	46,200	30,000	A	—	—	60% 18,000	14,400	10,317

98A9688

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 ottobre 1998.

Riconoscimento di titoli di studio professionali esteri quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dal cittadino italiano sig. Bertoni Sandro e la relativa documentazione allegata;

Considerato che la laurea in storia indrizzo antico è stata rilascia dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Bologna in data 16 novembre 1993;

Considerato che il sig. Bertoni Sandro ha effettuato un tirocinio di un anno presso l'Istituto pedagogico nazionale di Vienna, come risulta dal certificato rilasciato dal provveditorato agli studi di Vienna in data 15 aprile 1998, per l'insegnamento di storia e di italiano come materia complementare, e che detto titolo è da considerarsi corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie italiane;

Ritenuto di non dover sottoporre il migrante a misure compensative, considerato che nel piano degli studi per il conseguimento del titolo accademico sono comprese le discipline previste nella classe di abilitazione 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 17 settembre 1998;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Italia e Austria dal sig. Bertoni Sandro nato a Carpi il 25 agosto 1965, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessato, titoli di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado nella classe di concorso 50/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Roma, 20 ottobre 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A9656

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 ottobre 1998.

Equiparazione del diploma universitario di riabilitazione psichiatrica e psicosociale al diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 19 novembre 1990, 341 sulla «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;

Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517 del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il decreto 10 settembre 1997 emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di area sanitaria per alcune nuove figure professionali, tra cui quella di «Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale»;

Considerato che prima dell'emanazione del richiamato decreto interministeriale del 10 settembre 1997, presso le Università già erano stati attivati corsi di diploma universitario di «Riabilitazione psichiatrica e

psicosociale» il cui ordinamento didattico e la cui durata legale risultano essere sostanzialmente uguali a quelli proposti con il nuovo diploma;

Ritenuto di dover tutelare le legittime aspettative degli studenti che hanno completato o che stanno per completare i corsi secondo l'ordinamento del precedente diploma con conoscenze scientifiche e tecniche idonee a svolgere attività professionale nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Decreta:

I corsi di studio di «Riabilitazione psichiatrica e psicosociale» avviati dalle Università negli anni accademici antecedenti l'emanazione del decreto interministeriale 10 settembre 1997 sono equiparati ai corsi del diploma universitario di «Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1998

p. *Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*
GUERZONI

Il Ministro della sanità
BINDI

98A9655

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il nuovo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto gli articoli 6 e 21 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1997, recante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al diploma universitario in esperto linguistico d'impresa», a cui è allegata la tabella XII-*ter*;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dell'11 marzo 1998, intesa ad ottenere l'istituzione del corso di diploma universitario in «Esperto linguistico d'impresa»;

Vista la proposta del senato accademico integrato del 27 aprile 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 maggio 1998;

Vista la comunicazione rettorale del 18 giugno 1998, prot. n. 5152, con la quale era stata inoltrata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la documentazione relativa alla modifica statutaria in argomento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1998, n. 39;

Vista la comunicazione rettorale, indirizzata al presidente del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia in data 5 giugno 1998, prot. n. 4843, con la quale, in risposta alla nota prot. n. S/08906 del 2 giugno 1998, si comunicava, tra l'altro, l'intenzione dell'Università cattolica di attivare - a norma dell'art. 2, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 - il corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa a partire dall'anno accademico 1998-99;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento della regione Lombardia espresso nella seduta dell'11 giugno 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998 recante «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Vista la proposta del senato accademico del 1° ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 5 ottobre 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta ai sensi del comma quarto, seconda parte, dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Art. 1.

Nella parte II «Ordinamento degli studi, facoltà, lauree e diplomi», titolo XI «Facoltà di lingue e letterature straniere» - dello statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modifiche e integrazioni, l'art. 234 viene abrogato e sostituito dal seguente:

«Art. 234. — Alla facoltà di lingue e letterature straniere afferiscono i seguenti corsi di laurea e di diploma universitario:

a) corso di laurea quadriennale in lingue e letterature straniere;

b) corso di diploma universitario triennale in esperto linguistico d'impresa».

Art. 2.

Nella medesima parte, stesso titolo del suddetto statuto, dopo gli articoli di cui al n. «1 - Laurea in lingue e letterature straniere», si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi:

«2 - *Diploma universitario in esperto linguistico d'impresa.*

Art. 247. — Presso la facoltà di lingue e letterature straniere viene istituito il corso di diploma universitario in esperto linguistico d'impresa.

Tale corso di studi ha lo scopo di formare diplomati che uniscano ad un'approfondita conoscenza delle lingue straniere l'acquisizione di nozioni di base a carattere giuridico, economico-aziendale e gestionale e che possano svolgere in un'impresa, in un ente, in una azienda turistica o in una banca, un'attività di relazioni internazionali, di comunicazione linguistica, di rapporti con i clienti, con le istituzioni comunitarie o con altri enti internazionali.

La durata del corso di diploma universitario in "esperto linguistico d'impresa" è di tre anni (un primo biennio comune a tutti, il terzo anno specifico per ogni indirizzo). Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diploma in "esperto linguistico d'impresa", con la specificazione dell'indirizzo e delle lingue di specializzazione.

Gli indirizzi attivabili del corso di diploma universitario sono tre: *a)* aziendale; *b)* turistico; *c)* bancario.

La facoltà può orientare gli indirizzi secondo le competenze specifiche da fornire sulla base di scelte guidate.

Art. 248. — L'iscrizione al corso di diploma universitario è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Il numero degli iscritti potrà essere annualmente stabilito in base a quanto previsto dallo Statuto.

Art. 249. — Al fine del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario è riconosciuto affine al corso di laurea in lingue e letterature straniere.

La facoltà, nell'ambito dei corsi affini, riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica e professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti il trasferimento o l'iscrizione. Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto delle seguenti modalità: la facoltà indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi: per coloro che hanno conseguito il titolo di diploma universitario in "esperto linguistico d'impresa" e che chiedono l'iscrizione al corso di laurea in lingue e letterature straniere, l'anno di corso sarà di regola il terzo.

Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Nei trasferimenti degli studenti tra indirizzi dei corsi di diploma universitario o da un corso di laurea a un corso di diploma universitario o viceversa il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo.

Il piano degli studi del corso di diploma universitario in "esperto linguistico d'impresa" comprende 14 annualità.

Il primo biennio prevede il superamento di 10 annualità ed è comune a tutti gli iscritti. Al momento di iscriversi al terzo anno di corso lo studente sceglie l'indirizzo nel quale vuole specializzarsi.

Gli esami delle lingue di specializzazione comprendono per ciascun anno una prova scritta, propedeutica, e una prova orale.

Art. 250. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1.200 ore, di cui almeno 200 ore per stages, attività di praticantato e altre attività pratiche di laboratorio e di tirocinio. La facoltà si riserva di organizzare le suddette attività in collaborazione con qualificate strutture esterne, italiane o straniere, pubbliche o private, stipulando con esse apposite convenzioni o programmi di scambio, anche in attuazione di progetti comunitari.

L'ordinamento didattico è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Per accedere al colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario lo studente dovrà aver sostenuto e superato con esito positivo le quattordici annualità indicate, seguendo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 251. — La parte comune, relativa al primo biennio, comprende dieci annualità. La fase di specializzazione si articola come indicato nei successivi articoli.

Le lingue di specializzazione del diploma universitario sono due scelte tra le seguenti:

L16B - lingua francese;
L17C - lingua spagnola;
L18C - lingua inglese;
L19B - lingua tedesca;
L21B - lingua russa.

Art. 252. — La natura delle prove scritte è fissata dal consiglio di facoltà. L'esame di diploma universitario tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà. L'esame consiste nella discussione di un elaborato attinente l'area socio-culturale di una delle due lingue studiate e l'indirizzo di specializzazione prescelto.

La prova è definita dal regolamento del corso di diploma universitario.

Art. 253. — Il consiglio di facoltà determina, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo, l'articolazione del corso di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Art. 254. — Il piano degli studi prevede le seguenti dieci annualità per il primo biennio.

Lingua straniera 1 (due annualità ognuna con prova scritta) a scelta tra:

L16B - lingua francese;
L17C - lingua spagnola;
L18C - lingua inglese;
L19B - lingua tedesca;
L21B - lingua russa.

Lingua straniera 2 (due annualità ognuna con prova scritta) a scelta tra:

L16B - lingua francese;
L17C - lingua spagnola;
L18C - lingua inglese;
L19B - lingua tedesca;
L21B - lingua russa.

P02A - Economia aziendale (una annualità); P02B - Marketing (una annualità).

Insegnamenti a scelta tra quelli delle "aree degli insegnamenti opzionali" (quattro annualità).

Art. 255 *(Indirizzi)*. — La parte propria di ognuno dei tre indirizzi del piano di studi (aziendale, turistico, bancario) prevede quattro annualità:

Lingua straniera 1 (una annualità con prova scritta) a scelta tra:

L16B - lingna francese;
L17C - lingna spagnola;
L18C - lingua inglese;
L19B - lingna tedesca;
L21B - lingna russa.

Lingua straniera 2 (una annualità con prova scritta) a scelta tra:

L16B - lingua francese;
L17C - lingua spagnola;
L18C - lingua inglese;
L19B - lingua tedesca;
L21B - lingua russa.

P02B - Economia e gestione delle imprese internazionali, oppure P02B - Marketing internazionale, e:

per l'indirizzo aziendale:

P02B - Economia e gestione delle imprese (una annualità);

per l'indirizzo turistico:

P02B - Economia e gestione delle imprese turistiche (una annualità);

per l'indirizzo bancario:

P02E - Tecnica bancaria (una annualità).

Le lingue indicate possono essere sostituite da altre lingue straniere i cui insegnamenti siano attivati in una delle università italiane.

Art. 256 (*Aree degli insegnamenti opzionali*).

1 - *Storico culturale*: Storia della cultura, relativa all'area culturale di una delle lingue studiate, a scelta tra:

L16A - Storia della cultura francese;
L17A - Storia della cultura ispanica;
L18A - Storia della cultura inglese;
L19A - Storia della cultura tedesca;
L21B - Storia della cultura russa;
M02A - Storia moderna;
M04X - Storia contemporanea;
M04X - Storia dell'Europa;
M04X - Storia dell'industria;
P03X - Storia economica.

2 - *Economico-sociologica:*

P0lA - Economia politica;

P01B - Politica economica europea;

P01G - Economia internazionale;

P01H - Economia dello sviluppo;

Q05A - Sociologia generale;

Q05B - Sociologia dei processi culturali e comunicativi;

Q05C - Sociologia dei processi economici e del lavoro;

S02X - Statistica aziendale.

3 - *Giuridico-politologica:*

N01X - Diritto privato;

N04X - Diritto commerciale;

N05X - Diritto dell'economia;

N14X - Diritto delle Comunità europee;

N14X - Diritto internazionale;

N14X - Organizzazione internazionale.

4 - *Informatica:*

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni;

K05B - Informatica.

5 - *Linguistica:*

L09A - Linguistica applicata;

L09A - Linguistica generale;

L09A - Linguistica informatica;

L12D - Teoria e storia della traduzione.

Il consiglio di facoltà potrà sostituire gli insegnamenti indicati nel presente ordinamento con altri insegnamenti strettamente affini, con identiche finalità e analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.».

Art. 3.

Nella tabella «A» di cui al secondo comma dell'art. 23 «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», Titolo III «Strutture didattiche di ricerca e di assistenza sanitaria», del nuovo Statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, alla lettera «*a)* Facoltà», nella parte relativa alla facoltà di lingue e letterature straniere, dopo l'espressione: «Corso di laurea in lingue e letterature straniere», si aggiunge l'espressione:

«Diploma universitario in esperto linguistico d'impresa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 ottobre 1998

p. *Il rettore:* FALIVA

98A9710

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 maggio 1996 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in scienze dell'educazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1997;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiazle* n. 74 del 29 marzo 1997;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998, legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 39 relativo al corso di laurea in scienze dell'educazione viene modificato come segue:

nella tabella 4 - Insegnamenti del secondo biennio, indirizzo «Esperti nei processi di formazione» gli insegnamenti di: psicologia delle comunicazioni sociali M11B, Psicologia del lavoro M11C, Psicologia della formazione M11B vengono cancellati dall'area pedagogica ed inseriti nell'area psicologica;

nella tabella 3 - Insegnamenti del secondo biennio, indirizzo «Educatori professionali», alla lettera *h)* vanno inseriti i seguenti settori scientifico-disciplinari:

storia e istituzioni dell'Africa, Q06A;

storia e istituzioni dell'Asia, Q06B;

storia e istituzioni dell'America latina, Q03X;

alla lettera *b)* insegnamenti di area filosofica vanno aggiunti i seguenti settori scientifico-disciplinari:

filosofia politica, Q01A;

storia delle dottrine politiche, Q01B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 settembre 1998

Il rettore: COSSU

98A9662

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1998, vistato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 1998, al n. 4925/I, il termine dell'incarico di commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, affidato all'avv. Lorenzo Palesi, è stato prorogato di ulteriori sei mesi.

98A9663

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato relativo alle norme di applicazione del regime di importazione delle banane nella Comunità

Si fa seguito al comunicato del 21 ottobre 1998 per precisare che al punto 2) Operatori nuovi arrivati, al secondo trattino per «periodo su indicato» deve intendersi «*in uno dei tre anni* che precedono l'anno per il quale è avanzata la domanda di registrazione del loro status».

Pertanto il fac-simile di domanda per i nuovi operatori, allegato al comunicato del 21 ottobre 1998 al punto 3) va così modificata:

3) di avere effettuato *durante uno degli anni del triennio 96/97/98* le importazioni dei prodotti suddetti per un valore dichiarato in dogana pari a 400.000 ECU, come rilevato dall'attestato dell'esperto contabile indipendente o dalle bollette doganali indicate in allegato.

98A9723

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tryplase»

Decreto n. 164 del 17 ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario TRYPLASE capsule per cani e gatti.

Titolare AI.C.: Intervet International B.V. - di Boxmeer (Olanda) - rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Milano, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento di Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

scatola da 100 capsule, A.I.C. n. 102265016.

Composizione: così came indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva o integrativa nel cane e nel gatto, nei casi di maldigestione e diarrea causate da insufficienze nella secrezione del pancreas esocrino. La somministrazione è

indicata anche nei casi di diarrea nei quali la persistente ipermotilità dell'intestino non permette un'adeguata utilizzazione degli enzimi pacreativi.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterineria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9677

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ubrocelan»

Decreto n. 166 del 17 ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario UBROCELAN schiuma antibiotica spray 4 e 10 bombolette (A.I.C. n. 100231012 e n. 100231024).

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim Vetmedica GmH, Ingelheim am Rhein, Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

Produzione: la produzione della specialità viene ora effettuata presso IG Sprühtechnik - GmbH - Wehr/Baden (Germania).

Confezionamento e controllo terminale: Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein - Germania - stabilimento di Biberach an der Riss (Germania).

98A9672

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mastrinal[R] asciutta».

Decreto n. 167 del 17 ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario MASTRINAL[R] ASCIUTTA nelle confezioni: 4 tubi siringa da 10 ml, A.I.C. n. 101137026, e 20 tubi da 10 ml, A.I.C. n. 101137014.

Titolare A.I.C.: società Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5, codice fiscale 02384400129.

Modifica apportata:

Produttore: è ora autorizzata la produzione della suddetta specialità medicinale anche presso l'officina Coophavet B.P. Ancenis (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9673

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hapadex»

Decreto n. 168 del 17 ottobre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario HAPADEX.

Titolare A.I.C.: società Schering Ploug Santé Animale (Francia), rappresentata in Italia dalla società Schering Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale 00889060158.

Modifica apportata:

Produttore: è ora autorizzata la produzione della suddetta specialità anche presso l'officina farmaceutica Schering Plough (Bray) - Boghall Road, Bray, Co. Wicklow (Irlanda).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9674

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ingelvac Dart AR4».

Decreto n. 169 del 17 ottobre 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario INGELVAC DART AR4, vaccino a base delle tossine batteriche inattivate di bordetella bronchisettica e di pasteurella multocida di tipo D, nelle confezioni: flacone da 10 dosi da 2 ml, A.I.C. n. 102349014 e flacone da 50 dosi da 2 ml, A.I.C. n. 102349026.

Titolare A.I.C.: società Boehringer Ingelheim S.p.a., con sede legale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 0042120485.

Modifica apportata:

Produttore: è ora autorizzato il confezionamento del suddetto prodotto anche presso Boehringer Ingelheim Vetmedica Inc., St. Joseph - Missouri (USA).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9675

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer Lattato - Sodio cloruro 0,9%».

Decreto n. 170 del 17 ottobre 1998

Medicinali veterinari prefabbricati RINGER LATTATO - SODIO CLORURO 0,9%.

Titolare A.I.C.: società Industria farmaceutica galenica Senese, con sede legale e fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), partita IVA 00050110527.

Modifica apportata:

Produttore: i medicinali veterinari prefabbricati suddetti, sono ora prodotti anche presso l'officina farmaceutica Infosint S.A. Casai 7748 - Campascio (Svizzera), con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina farmaceutica Farmaceutici Gellini S.p.a., sita in Aprilia (Latina).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A9676

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Comunicato relativo alla presentazione delle proposte volte ad ottenere finanziamenti nell'ambito del programma comunitario «Life Natura» per l'annualità 1999.

Le proposte volte ad ottenere i finanziamenti nell'ambito del Programma comunitario «Life Natura», per l'annualità 1999, dovranno essere presentate al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - rif. Life Natura, via Assisi, 163 - 00181 Roma - entro il 15 dicembre 1998, nell'osservanza delle istituzioni specificate nell'opuscolo informativo all'uopo predisposto.

Copia del menzionato opuscolo è disponibile presso il servizio sopra menzionato, oppure può essere acquisito tramite internet ai seguenti indirizzi:

http://europa.eu.int/en/comm/dg11/env-proj/env/life.htm.

ovvero presso:

«www.scn.minambiente.it».

98A9724

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della fondazione «Guido Piccini per i diritti dell'uomo», in Calvagese della Riviera

Con decreto ministeriale del 24 settembre 1998, la fondazione «Guido Piccini per i diritti dell'uomo», con sede in Calvagese della Riviera (Brescia), è stata autorizzata a modificare il proprio statuto, modificato dal consiglio generale dell'ente con atto pubblico del 1º aprile 1998, n. di rep. 61166/15256, a rogito notaio Bruno Barzellotti.

98A9664

Modificazioni allo statuto della «Fondazione San Giorgio», in Brescia

Con decreto ministeriale del 16 ottobre 1998, sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione San Giorgio», che pertanto assume la denominazione «Fondazione San Giorgio - ONLUS», con sede in Brescia, deliberato dal Comitato permanente con atto pubblico del 7 giugno 1998 a rogito del dott. Francesco Bonardi, notaio in Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

98A9665

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale - S.P.A.I.»

Con decreto ministeriale del 24 settembre 1998, sono state approvate le modifiche apportate dall'assemblea straordinaria allo statuto dell'associazione «Servizio polifunzionale per l'adozione internazionale - S.P.A.I.», di cui all'atto pubblico del 18 giugno 1998, n. di rep. 127986/35688, a rogito del notaio Giorgio Sabatini.

98A9666

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituzione «Società Umanitaria», in Milano

Con decreto ministeriale del 24 settembre 1998, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'istituzione «Società Umanitaria», con sede in Milano e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 13 luglio 1998, n. di rep. 88335/7692, a rogito del notaio Ciro De Vincenzo.

98A9667

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 novembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1642,09
ECU	1942,10
Marco tedesco	989,21
Franco francese	295,02
Lira sterlina	2728,66
Fiorino olandese	877,33
Franco belga	47,955
Peseta spagnola	11,631
Corona danese	260,20
Lira irlandese	2460,67
Dracma greca	5,890
Escudo portoghese	9,646
Dollaro canadese	1078,69
Yen giapponese	13,901
Franco svizzero	1201,68
Scellino austriaco	140,60
Corona norvegese	223,05
Corona svedese	211,76
Marco finlandese	325,29
Dollaro australiano	1042,73

98A9810

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 6 ottobre 1998 concernente: «Autorizzazione di standards relativi agli stampati dei medicinali compresi tra le monografie del formulario nazionale della Farmacopea ufficiale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 174 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 19 ottobre 1998).

In calce al decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 5 del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il dirigente generale: *MATI*», leggasi: «Il dirigente generale: *MARTINI*».

98A9725

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **484.000**
- semestrale . . . . L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . L. **396.000**
- semestrale . . . . L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . L. **110.000**
- semestrale . . . . L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **102.000**
- semestrale . . . . L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **260.000**
- semestrale . . . . L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **101.000**
- semestrale . . . . L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **254.000**
- semestrale . . . . L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . L. **1.045.000**
- semestrale . . . . L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . L. **935.000**
- semestrale . . . . L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 6 2 0 9 8 *

L. 1.500